

Bruxelles, 1° ottobre 2018
(OR. en)

12536/18

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0359(COD)**

**JUSTCIV 226
EJUSTICE 126
ECOFIN 852
COMPET 630
EMPL 441
SOC 567
CODEC 1545**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	12334/18 + COR 1, WK 11168/2018
n. doc. Comm.:	14875/16
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

Con lettera del 23 novembre 2016 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE ("proposta di direttiva sull'insolvenza").

La proposta si fonda sugli articoli 53 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è pertanto soggetta alla procedura legislativa ordinaria.

Si tratta di uno dei documenti chiave del "piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali" e della "strategia per il mercato unico". L'obiettivo è ridurre i principali ostacoli al libero flusso dei capitali derivanti dalle divergenze tra i quadri degli Stati membri in materia di insolvenza e ristrutturazione, nonché garantire a società e imprenditori economicamente sostenibili che versano in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a procedure efficaci di ristrutturazione preventiva e concessione di una seconda opportunità, tutelando al tempo stesso i legittimi interessi dei creditori.

Nell'ambito dei lavori della Commissione sull'unione bancaria, la proposta cerca inoltre di contribuire a prevenire l'accumulo di prestiti deteriorati.

Il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha già raggiunto, nella sessione del 4 e 5 giugno 2018, un accordo su un orientamento generale parziale riguardante il titolo III (Liberazione dai debiti e interdizioni), il titolo IV (Misure per aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti) e il titolo V (Monitoraggio delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti) nonché sulle definizioni e sui considerando della proposta.

Durante intense discussioni a livello tecnico e sulla base dei risultati dei dibattiti orientativi tenutisi in sede di Consiglio nel giugno 2017 (doc. 9316/17) e nel dicembre 2017 (doc. 15201/17), la presidenza austriaca si è concentrata sulla ricerca di un buon compromesso sul titolo I (Disposizioni generali), sul titolo II (Quadri di ristrutturazione preventiva) e sul titolo VI (Disposizioni finali).

In seguito alle riunioni del Gruppo per le questioni di diritto civile (Insolvenza) tenutesi nel giugno, luglio e settembre 2018, la presidenza è del parere che si possa raggiungere un orientamento generale sul testo complessivo riveduto della proposta di direttiva, compresi i considerando.

Il testo di compromesso che figura nell'allegato del presente documento è stato approvato dal Coreper II nella riunione del 26 settembre 2018.

La commissione JURI del Parlamento europeo ha votato la sua relazione su questo fascicolo nel luglio 2018. La relazione è stata approvata dal Parlamento europeo in seduta plenaria nel settembre 2018, il che significa che i negoziati interistituzionali potranno iniziare non appena il Consiglio avrà adottato la sua posizione.

II. ELEMENTI SPECIFICI DEL COMPROMESSO

a. Accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva

Fin dall'inizio dei negoziati, gli Stati membri si sono dimostrati generalmente concordi con il principio secondo cui un debitore per il quale sussiste una probabilità di insolvenza dovrebbe avere accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta di evitare l'insolvenza e gli garantisca la sostenibilità economica. Diversi Stati membri hanno tuttavia espresso preoccupazione per il fatto che l'accesso al quadro dei debitori che non hanno alcuna prospettiva di sostenibilità economica causerebbe inutili ritardi nell'apertura di una procedura di insolvenza e rischierebbe di ridurre il valore della massa fallimentare. Il testo di compromesso consente pertanto a tali Stati membri di introdurre, a determinate condizioni, una prova di sostenibilità economica. Tale prova è tuttavia facoltativa al fine di offrire ad altri Stati membri che lo desiderano la possibilità di facilitare l'accesso alla procedura.

Alcuni Stati membri desideravano inoltre che tale quadro fosse disponibile su richiesta dei creditori. Il testo di compromesso offre quindi loro tale possibilità, ma a titolo facoltativo.

b. Nomina obbligatoria di un amministratore delle procedure di insolvenza

Gli Stati membri concordano sul fatto che la procedura di ristrutturazione preventiva debba essere una procedura in cui il debitore non viene spossessato, ossia mantiene il controllo almeno parziale delle attività e delle operazioni correnti. In linea con tale principio, la proposta della Commissione aveva previsto che la nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione non fosse obbligatoria in tutti i casi. Alcuni Stati membri avevano espresso timori riguardo alla flessibilità limitata lasciata al diritto nazionale nella proposta della Commissione. Ritenevano che la presenza di detto professionista potesse rendere la procedura più efficiente e garantire che fossero presi in considerazione gli interessi di tutte le parti. La Commissione riteneva tuttavia che la nomina obbligatoria di un professionista in tutti i casi rendesse la procedura più costosa e onerosa e pertanto riducesse la facilità d'accesso alla procedura da parte del debitore.

Il compromesso stabilisce pertanto il principio generale secondo cui la nomina di detto professionista è decisa caso per caso, salvo in determinati casi in cui il diritto nazionale può prescrivere la nomina obbligatoria. Nei considerando figura una serie di esempi dei casi in cui il diritto nazionale può prescrivere la nomina obbligatoria.

c. Sospensione delle azioni esecutive individuali

Gli Stati membri hanno assunto posizioni distinte per quanto riguarda la durata della sospensione delle azioni esecutive individuali. Mentre alcuni Stati membri erano favorevoli all'introduzione di una sospensione breve al fine di tenere conto degli interessi dei creditori, altri Stati membri si sono espressi a favore di una sospensione più lunga o a durata indeterminata per lasciare al debitore tempo sufficiente per "prendere fiato" e presentare un piano di ristrutturazione, in particolare nei casi più complessi. Il compromesso prevede un periodo di sospensione della durata massima di quattro mesi, che può essere prorogato da un'autorità giudiziaria o amministrativa fino a 12 mesi. Nei casi in cui il diritto nazionale imponga al debitore di presentare il piano per l'omologazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa entro otto mesi, la sospensione potrebbe essere prorogata per il periodo necessario affinché l'autorità giudiziaria adotti una decisione in merito al piano di ristrutturazione. Trattandosi di termini massimi, gli Stati membri possono ovviamente prevedere una sospensione più breve.

Una differenza analoga nella valutazione degli interessi del debitore o del creditore era prevista altresì per quanto riguarda la possibilità di revoca della sospensione da parte dell'autorità giudiziaria. Mentre alcuni Stati membri temevano che tale possibilità potesse limitare il tempo sufficiente lasciato al debitore per "prendere fiato", in quanto vi era sempre il rischio di revoca della sospensione, altri Stati membri ritenevano che tale possibilità fosse necessaria per tutelare gli interessi dei creditori. Il compromesso offre pertanto la possibilità di revocare una sospensione se essa non soddisfa più gli obiettivi o, ove previsto dal diritto nazionale, se comporta un ingiusto pregiudizio dei creditori, ma consente agli Stati membri di introdurre un periodo minimo durante il quale non è possibile revocare la sospensione. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di limitare la possibilità di chiedere la revoca di una sospensione a situazioni in cui i creditori non hanno avuto l'opportunità di essere ascoltati (ad esempio in caso di sospensione automatica).

d. Formazione delle classi

La proposta della Commissione introduceva l'obbligo di raggruppare i creditori in classi diverse ai fini del voto, a seconda della loro comunanza di interessi. Tuttavia alcuni Stati membri non conoscevano tale sistema e ritenevano potesse essere oneroso, costoso e, in molti casi, inutile. Ciò è particolarmente vero se il debitore è una micro, piccola o media impresa a motivo della sua struttura del capitale relativamente semplice e del numero limitato di creditori. Il compromesso prevede pertanto la possibilità per gli Stati membri di consentire alle microimprese o alle piccole e medie imprese di scegliere di non trattare le parti interessate in classi distinte.

e. Ristrutturazione trasversale dei debiti

Il meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti era nuovo per diversi Stati membri e ha suscitato alcune preoccupazioni. Due aspetti in particolare risultavano problematici per un numero cospicuo di Stati membri:

- la proposta imponeva agli Stati membri di effettuare una valutazione del debitore al fine di stabilire quali classi di creditori non avrebbero ricevuto alcun pagamento o altro corrispettivo (classi di creditori "out of the money") e non sarebbero state pertanto in grado di approvare il piano mediante voto favorevole sulla ristrutturazione trasversale dei debiti;
- la proposta introduceva la regola della priorità assoluta, secondo cui una classe dissenziente di creditori doveva essere soddisfatta integralmente affinché una classe inferiore potesse ricevere qualsiasi distribuzione o mantenere un qualsiasi interesse ai sensi del piano.

A parere di alcuni Stati membri, tali requisiti avrebbero reso la procedura più onerosa e costosa e la ristrutturazione preventiva più restrittiva, se non impossibile. La Commissione europea ha sottolineato che la valutazione sarebbe stata necessaria solo se un creditore avesse contestato in sede giurisdizionale l'applicazione del meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti.

Il testo di compromesso si prefigge di affrontare il primo problema introducendo un'opzione alternativa che consente agli Stati membri di sottrarsi al requisito secondo cui solo le classi di creditori che riceverebbero pagamenti o altri corrispettivi (classi di creditori "in the money") possono approvare il piano, ovvero quando la maggioranza delle classi di creditori vota a favore del piano e almeno una di esse è una classe di creditori garantiti o ha rango superiore alla classe dei creditori chirografari.

Il secondo problema è stato affrontato nel testo di compromesso prevedendo un'opzione alternativa che consente agli Stati membri di introdurre un parametro diverso - la "regola della priorità relativa" - per proteggere le classi dissenzienti di creditori in sede di ricorso al meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti. Tale opzione richiede che le classi di voto dissenzienti ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango, se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale, e più favorevole di quello delle classi inferiori. Ciò offre agli Stati membri maggiore flessibilità nell'attuazione di tale disposizione.

Sebbene non tutti gli Stati membri ritenessero tali opzioni sufficientemente flessibili, un'ampia maggioranza di essi ha approvato l'approccio proposto.

III. CONCLUSIONE

Gli elementi del testo di compromesso vanno considerati un pacchetto volto a istituire un regime ben equilibrato che tenga conto sia degli interessi del debitore che di quelli dei creditori e delle altre parti interessate. Pur armonizzando alcuni principi molto importanti, il testo di compromesso offre agli Stati membri sufficiente flessibilità nella scelta delle modalità di attuazione di tali principi.

Tenendo presente l'importanza di mantenere tale equilibrio, si invita il Consiglio "Giustizia e affari interni", nella sessione dell'11 e 12 ottobre 2018, a:

- a) confermare un orientamento generale sul testo di compromesso che figura nell'allegato del presente documento;
- b) convenire che detto testo costituirà la base per i negoziati con il Parlamento europeo.

2016/0359 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la liberazione dai debiti e le interdizioni e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 53 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C , pag. .

² GU C , pag. .

- (1) L'obiettivo della presente direttiva è eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, derivanti dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, **liberazione dai debiti e interdizioni**. La presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti **insolventi o sovraindebitati** una seconda opportunità dopo la liberazione integrale dai debiti e dopo un periodo di tempo ragionevole, e una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, in particolare una minore durata.
- (2) La ristrutturazione dovrebbe consentire **ai debitori** in difficoltà finanziarie di continuare a operare, in tutto o in parte, modificando la composizione, le condizioni o la struttura delle attività e delle passività o della loro struttura del capitale, anche mediante la vendita di attività o parti dell'impresa, **come anche attraverso cambiamenti operativi**. **Salvo disposizione contraria del diritto nazionale, cambiamenti operativi, come la risoluzione o la modifica dei contratti o la vendita o altra cessione di attività, dovrebbero rispettare i requisiti generali previsti dal diritto nazionale per tali misure, in particolare le disposizioni di diritto civile e di diritto del lavoro. Qualsiasi conversione del debito in capitale dovrebbe altresì rispettare le garanzie previste dal diritto nazionale.** I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere **ai debitori** di ristrutturarsi in una fase precoce e di evitare l'insolvenza. Tali quadri dovrebbero massimizzare il valore totale per i creditori, i proprietari e l'economia in generale e impedire inutili perdite di posti di lavoro e perdite di conoscenze e competenze. Dovrebbero inoltre prevenire l'accumulo di crediti deteriorati. Durante il processo di ristrutturazione i diritti di tutte le parti coinvolte dovrebbero essere tutelati **in modo equilibrato**. Nel contempo, le imprese non economicamente sostenibili che non hanno prospettive di sopravvivenza dovrebbero essere liquidate il più presto possibile. **Se un debitore che versa in difficoltà finanziarie non è economicamente sostenibile o non può tornare ad esserlo in tempi rapidi, gli sforzi di ristrutturazione potrebbero comportare un'accelerazione e un accumulo delle perdite a danno dei creditori, dei lavoratori subordinati e di altri portatori di interessi, come anche dell'economia nel suo complesso.**

- (3) Esistono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la gamma di procedure di cui possono avvalersi i debitori in difficoltà finanziarie per ristrutturare la loro impresa. Alcuni Stati membri prevedono poche procedure, il che significa che le imprese possono ristrutturarsi solo in una fase relativamente tardiva, nell'ambito delle procedure d'insolvenza. Altri invece permettono la ristrutturazione in una fase precoce ma le procedure disponibili sono meno efficaci di quanto potrebbero esserlo oppure sono molto formali; in particolare l'uso di procedure stragiudiziali è limitato. Analogamente, le norme nazionali che offrono una seconda opportunità agli imprenditori, segnatamente ammettendoli al beneficio della liberazione dai debiti contratti nel corso delle attività, variano tra gli Stati membri per quanto riguarda i termini per la liberazione dai debiti e le condizioni per l'ammissione al beneficio.
- (4) In molti Stati membri l'imprenditore onesto che fallisce deve aspettare più di tre anni per liberarsi dai debiti e ripartire. L'inefficacia dei quadri in materia di **liberazione dai debiti e di interdizioni** induce gli imprenditori a trasferirsi in altre giurisdizioni per poter ripartire in tempi ragionevoli, con considerevoli costi aggiuntivi sia per i creditori sia per gli stessi debitori. La lunga durata dei provvedimenti di interdizione che spesso accompagnano una procedura che porta alla liberazione dai debiti creano ostacoli alla libertà di accedere a un'attività imprenditoriale autonoma e di esercitarla.
- (5) La durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti in vari Stati membri è un fattore determinante dei bassi tassi di recupero e dissuade gli investitori dall'operare nelle giurisdizioni in cui le procedure rischiano di durare troppo.
- (6) Tutte queste differenze si traducono in costi aggiuntivi per gli investitori che devono valutare il rischio che i debitori incorrano in difficoltà finanziarie in uno o più Stati membri e in costi per la ristrutturazione delle imprese che hanno stabilimenti, creditori o attivi in altri Stati membri, quale il caso emblematico della ristrutturazione di gruppi imprenditoriali internazionali. Molti investitori menzionano l'incertezza sulle norme straniere in materia di insolvenza o il rischio di incorrere in lunghe e complesse procedure di insolvenza in un altro paese come motivo principale per non investire o non avviare rapporti d'affari con una controparte all'estero.

- (7) Dette differenze creano condizioni di disparità di accesso al credito e tassi di recupero non uniformi negli Stati membri. Un maggior grado di armonizzazione nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza, **della liberazione dai debiti e delle interdizioni** è quindi fondamentale per il buon funzionamento del mercato unico in generale e per un'efficiente Unione dei mercati dei capitali in particolare.
- (8) È opportuno eliminare anche i costi aggiuntivi di valutazione del rischio e di recupero transfrontaliero per i creditori di imprenditori sovraindebitati che si trasferiscono in un altro Stato membro per ottenere **la liberazione dai debiti** in tempi molto più brevi. Parimenti, dovrebbero essere ridotti i costi aggiuntivi per gli imprenditori conseguenti alla necessità di trasferirsi in un altro Stato membro per poter beneficiare **della liberazione dai debiti**. Inoltre, gli ostacoli derivanti dalla lunga durata dei provvedimenti di interdizione connessi al sovraindebitamento di un imprenditore soffocano l'imprenditorialità.
- (9) Gli ostacoli all'esercizio di libertà fondamentali non si limitano alle situazioni puramente transfrontaliere. In un mercato unico sempre più interconnesso - in cui merci, servizi, capitali e lavoratori circolano liberamente - con una dimensione digitale sempre più grande, le imprese puramente nazionali sono pochissime se si considerano tutti gli elementi rilevanti, quali la clientela, la catena di approvvigionamento, la portata delle attività, gli investitori e la base di capitale. Anche le situazioni di insolvenza puramente nazionali possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato unico attraverso il cosiddetto effetto domino dell'insolvenza, per cui l'insolvenza di **un debitore** può provocare l'insolvenza di altri soggetti della catena di approvvigionamento.

(10) Il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio³ disciplina la competenza, il riconoscimento, l'esecuzione, la legge applicabile e la cooperazione nelle procedure d'insolvenza transfrontaliere nonché l'interconnessione dei registri fallimentari. Il suo ambito di applicazione comprende le procedure di prevenzione che promuovono il salvataggio del debitore economicamente sostenibile e le procedure che danno una seconda opportunità agli imprenditori. Tuttavia, tale regolamento non affronta il problema delle disparità esistenti tra le procedure nazionali. Inoltre, uno strumento limitato alle sole situazioni d'insolvenza transfrontaliere non eliminerebbe tutti gli ostacoli alla libera circolazione, né sarebbe possibile per gli investitori determinare in anticipo la natura transfrontaliera o nazionale delle potenziali difficoltà finanziarie future del debitore. Occorre pertanto andare al di là della cooperazione giudiziaria e stabilire norme sostanziali minime **per le procedure di ristrutturazione preventiva come anche per le procedure che portano alla liberazione dai debiti contratti dagli imprenditori.**

(10 bis) **La presente direttiva non dovrebbe incidere sull'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/848. Mira ad essere pienamente compatibile con tale regolamento e a integrarlo, facendo obbligo agli Stati membri di predisporre procedure di ristrutturazione preventiva che rispettino alcuni principi minimi di efficacia. Non modifica l'impostazione adottata nel regolamento (UE) 2015/848 secondo cui è lasciata agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre procedure che non soddisfano la condizione di pubblicità a fini di riconoscimento e notifica ai sensi dell'allegato A dello stesso regolamento. Sebbene la direttiva non imponga che le procedure rientranti nel suo ambito di applicazione soddisfino tutte le condizioni per la notifica ai sensi dell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848, essa mira a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri delle procedure rientranti nel suo ambito di applicazione.**

³ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

- (11) È necessario ridurre i costi di ristrutturazione a carico di debitori e creditori. Pertanto si dovrebbero attenuare le differenze che ostacolano la ristrutturazione precoce **dei debitori** economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie e la possibilità per gli imprenditori onesti di **ottenere la liberazione dai debiti**. Ne conseguirebbe un aumento della trasparenza, della certezza giuridica e della prevedibilità nell'Unione. Verrebbero inoltre massimizzati i ritorni per tutti i tipi di creditori e investitori e sarebbero incoraggiati gli investimenti transfrontalieri. Una maggiore coerenza faciliterebbe anche la ristrutturazione dei gruppi di imprese, a prescindere dal luogo dell'Unione in cui sono situate le imprese del gruppo.
- (12) La rimozione degli ostacoli alla ristrutturazione efficace **dei debitori** economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie contribuisce a ridurre al minimo le perdite di posti di lavoro e le perdite per i creditori nella catena di approvvigionamento, preserva il know-how e le competenze; di conseguenza giova all'economia in generale. La possibilità per gli imprenditori di ottenere più facilmente **la liberazione dai debiti** consente loro di evitare l'esclusione dal mercato del lavoro e di ricominciare l'attività imprenditoriale traendo insegnamenti dall'esperienza. Inoltre, la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione determinerebbe un aumento dei tassi di recupero per i creditori, in quanto generalmente il passare del tempo porta solo a un'ulteriore perdita di valore **del debitore**. Infine, la presenza di quadri efficaci in materia di insolvenza permetterebbe di valutare meglio i rischi connessi alle decisioni di concessione e assunzione di prestiti e favorirebbe l'adeguamento **dei debitori insolventi o sovraindebitati**, minimizzando i costi economici e sociali insiti nel processo di riduzione dell'indebitamento. **La presente direttiva offre flessibilità agli Stati membri affinché possano applicare questi principi comuni rispettando nel contempo i sistemi giuridici nazionali. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nei rispettivi sistemi giuridici nazionali altri quadri di ristrutturazione preventiva.**

- (13) A trarre vantaggio da un approccio più coerente a livello dell'Unione dovrebbero essere in particolare le **microimprese e le piccole e medie imprese**, che non dispongono delle risorse necessarie per sostenere gli alti costi di ristrutturazione e per beneficiare delle procedure di ristrutturazione più efficienti di alcuni Stati membri. **Nel definire le microimprese e le piccole e medie imprese, gli Stati membri potrebbero prendere in debita considerazione la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, o la raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.** Poiché le **microimprese e le piccole e medie imprese** spesso non hanno, soprattutto in caso di difficoltà finanziarie, le risorse per pagare una consulenza professionale, è opportuno predisporre strumenti di allerta che segnalino ai debitori l'urgenza di agire. **Gli Stati membri potrebbero sviluppare essi stessi tali strumenti o lasciare che il settore privato vi provveda, a condizione che l'obiettivo sia raggiunto.** Al fine di aiutare tali **debitori** a ristrutturarsi a basso costo, dovrebbero essere altresì elaborate a livello nazionale e rese disponibili online **liste di controllo particolareggiate per i piani di ristrutturazione, adeguate alle esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese.** (...)

- (14) È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i debitori che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, imprese di investimento o organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, controparti centrali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, depositari centrali di titoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ o altri enti finanziari o entità elencati all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. A tali soggetti si applicano disposizioni speciali e nei loro confronti le autorità nazionali di vigilanza e di risoluzione sono investite di ampi poteri d'intervento. **Potrebbe inoltre essere opportuno escludere altre entità finanziarie che prestano servizi finanziari cui si applicano disposizioni speciali in virtù delle quali le autorità nazionali di vigilanza o di risoluzione sono investite di ampi poteri d'intervento paragonabili a quelli summenzionati. Analogamente, è altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli enti pubblici ai sensi del diritto nazionale. Gli Stati membri potrebbero anche limitare l'accesso delle persone giuridiche ai quadri di ristrutturazione preventiva. Negli Stati membri con sistemi giuridici diversi in cui, stando a detti sistemi, lo stesso tipo di entità gode di uno status giuridico diverso, si potrebbe applicare un regime uniforme a tutti questi tipi di entità.**

⁴ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

⁸ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

- (15) Il sovraindebitamento del consumatore è un problema di grande rilevanza economica e sociale ed è strettamente correlato alla riduzione dell'eccesso di debito. Inoltre, spesso non è possibile distinguere chiaramente tra debiti di consumo e debiti d'impresa dell'imprenditore. Un regime sulla seconda opportunità per gli imprenditori è inefficace se l'imprenditore, per liberarsi dai debiti personali legati all'impresa e da quelli personali non legati all'impresa, deve sottoporsi a procedure distinte con condizioni di accesso e termini per la liberazione dai debiti diversi. Pertanto, sebbene la presente direttiva non contenga norme vincolanti in materia di sovraindebitamento del consumatore, gli Stati membri **possono altresì** applicare le disposizioni sulla liberazione dai debiti al consumatore.
- (16) Quanto prima il debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un'insolvenza imminente o, nel caso di un'impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione. È opportuno pertanto dare informazioni chiare, **aggiornate, concise e di facile consultazione** sulle procedure di ristrutturazione preventiva disponibili e predisporre **uno o più** strumenti di allerta per spingere i debitori che cominciano ad avere problemi finanziari ad agire in una fase precoce. Tra i possibili meccanismi di allerta **potrebbero** figurare **meccanismi che segnalano i casi in cui il debitore non ha effettuato taluni tipi di pagamenti o servizi di consulenza da parte di organizzazioni pubbliche o private (...)**. Si potrebbero inoltre incoraggiare (...), a norma del diritto nazionale, i terzi in possesso di informazioni rilevanti, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, a segnalare **al debitore** gli andamenti negativi. **Gli Stati membri potrebbero adattare gli strumenti di allerta in funzione delle dimensioni dell'impresa e stabilire specifiche disposizioni in materia di allerta per le imprese e i gruppi di grandi dimensioni, tenendo conto delle loro peculiarità. La presente direttiva non ascrive la responsabilità agli Stati membri per i possibili danni conseguenti a meccanismi di ristrutturazione attivati da tali strumenti di allerta.**

- (17) È opportuno che i debitori, **compresi i soggetti giuridici e, ove previsto dal diritto nazionale, le persone fisiche e i gruppi di imprese**, possano disporre di un quadro di ristrutturazione che consenta loro di far fronte alle difficoltà finanziarie in una fase precoce, quando è probabile che l'insolvenza possa essere evitata e la continuazione dell'attività assicurata. Il quadro di ristrutturazione dovrebbe essere disponibile prima che il debitore sia insolvente ai sensi del diritto nazionale, ossia prima che soddisfi le condizioni **previste dal diritto nazionale** per avviare procedure concorsuali per insolvenza, che di norma comportano lo spossessamento totale del debitore e la nomina di un curatore. (...) Onde evitare abusi delle procedure, è opportuno che le difficoltà finanziarie del debitore riflettano una probabilità di insolvenza e che il piano di ristrutturazione sia tale da impedire l'insolvenza e garantire la sostenibilità economica dell'impresa. **Gli Stati membri potrebbero stabilire se includere nelle misure di ristrutturazione preventiva o nella sospensione delle azioni esecutive individuali i crediti giunti a scadenza o sorti dopo che la procedura sia stata richiesta o avviata. Gli Stati membri sono liberi di decidere se la sospensione delle azioni esecutive individuali abbia un effetto sugli interessi sui crediti.**
- (17 bis) **Gli Stati membri potrebbero introdurre una prova della sostenibilità economica come condizione di accesso alla procedura di ristrutturazione di cui alla presente direttiva. Tale prova deve essere effettuata senza pregiudicare le attività del debitore, il che potrebbe significare, fra l'altro, che sia concessa una sospensione temporanea o che la valutazione sia effettuata senza indebito ritardo. L'assenza di pregiudizio non esclude tuttavia la possibilità di esigere che i debitori dimostrino la loro sostenibilità economica a proprie spese.**
- (17 ter) **Gli Stati membri potrebbero estendere l'ambito di applicazione dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui alla presente direttiva per includere le situazioni in cui il debitore attraversa difficoltà di natura non finanziaria, purché tali difficoltà comportino una reale e grave minaccia per la capacità effettiva o futura del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza. Il quadro temporale pertinente per la determinazione di tale minaccia può essere un periodo di alcuni mesi o anche più lungo al fine di tenere conto dei casi nei quali il debitore attraversa difficoltà di natura non finanziaria che minacciano lo stato dei suoi affari in quanto continuità aziendale e, a medio termine, la sua liquidità. Può essere il caso, ad esempio, di un debitore che ha perso un appalto per lui fondamentale.**

(18) Per promuovere l'efficienza e ridurre ritardi e costi, i quadri nazionali di ristrutturazione preventiva dovrebbero contemplare procedure flessibili. **Qualora le disposizioni della presente direttiva siano applicate in procedure diverse nell'ambito di un quadro di ristrutturazione, il debitore dovrebbe avere accesso a tutti i diritti e le garanzie previsti dalla presente direttiva al fine di evitare la ristrutturazione. Fatta eccezione per i casi in cui la presente direttiva impone la partecipazione obbligatoria delle autorità giudiziarie o amministrative, gli Stati membri potrebbero limitare la loro partecipazione (...) ai casi in cui essa sia necessaria e proporzionata, tenendo conto, tra l'altro, dell'obiettivo di tutelare i diritti e gli interessi dei debitori e delle parti interessate e dell'obiettivo di ridurre i ritardi e i costi delle procedure. Quando i creditori sono autorizzati ad avviare una procedura di ristrutturazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri potrebbero esigere l'accordo del debitore quale prerequisito per l'avvio della procedura.**

(18 bis) Al fine di evitare costi inutili, rispecchiare l'intervento precoce della procedura e **incoraggiare i debitori a richiedere la ristrutturazione preventiva in una fase precoce delle difficoltà finanziarie, è opportuno lasciare, in linea di principio, che i debitori mantengano il controllo dei loro attivi e della gestione corrente dell'impresa. La nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione, sia essa per agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione o (...) per vigilare sull'operato del debitore, non dovrebbe essere sempre obbligatoria, bensì decisa caso per caso in funzione delle circostanze o delle esigenze specifiche del debitore. (...) Tuttavia, (...) gli Stati membri potrebbero decidere che la nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione sia sempre necessaria in talune circostanze, (...) come quando il debitore beneficia di (...) una sospensione generale delle azioni esecutive individuali, quando (...) il piano di ristrutturazione deve essere omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa mediante una ristrutturazione trasversale dei debiti o quando include misure che incidono sui diritti dei lavoratori, quando il debitore o la sua dirigenza hanno agito in modo fraudolento, criminale o pregiudizievole nelle relazioni d'affari o quando la nomina avviene al solo scopo di fornire assistenza nella redazione o negoziazione del piano di ristrutturazione.**

(19) Il debitore dovrebbe poter **beneficiare di una** sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali, **sia essa concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa o per legge (...)** allo scopo di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione, consentendo al debitore di continuare a operare o di mantenere il valore della massa fallimentare durante le trattative. **Ove previsto dal diritto nazionale, la sospensione potrebbe applicarsi anche nei confronti di terzi garanti, fra cui fideiussori e prestatori di garanzie reali. Tuttavia, gli Stati membri potrebbero disporre che le autorità giudiziarie o amministrative abbiano la facoltà di rifiutare la concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali qualora tale sospensione non sia necessaria o non soddisfi l'obiettivo di agevolare le trattative. Tra i fattori che possono costituire un motivo di rifiuto potrebbero figurare la mancanza di sostegno da parte della maggioranza richiesta dei creditori o, se previsto dal diritto nazionale, l'effettiva incapacità del debitore di pagare i debiti in scadenza. Al fine di agevolare e di accelerare lo svolgimento della procedura, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire presunzioni relative in ordine alla presenza di motivi di rifiuto, qualora, ad esempio, il debitore dimostri un comportamento tipico del debitore che non è in grado di pagare i debiti in scadenza, come un inadempimento sostanziale nei confronti dei lavoratori o delle autorità fiscali e di sicurezza sociale, o qualora l'imprenditore o l'attuale dirigenza dell'impresa abbia commesso un reato finanziario che induca a ritenere che la maggioranza dei creditori non sosterrà l'avvio delle trattative.**

(19 bis) La sospensione dell'esecuzione può essere generale, ossia riguardare tutti i creditori, o interessare solo singoli creditori o categorie di creditori. **Gli Stati membri potrebbero escludere determinati crediti o categorie di crediti dall'ambito di applicazione della sospensione in circostanze ben definite, come i crediti che sono garantiti da attività la cui eliminazione non pregiudicherebbe la ristrutturazione dell'impresa o i crediti vantati da creditori nei cui confronti una sospensione creerebbe un ingiusto pregiudizio nella forma, ad esempio, di perdite non compensate o di un deprezzamento della garanzia reale.**

(19 ter) Al fine di garantire il giusto equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori, la sospensione dovrebbe **applicarsi** per un periodo **massimo di** quattro mesi. Le ristrutturazioni complesse, tuttavia, potrebbero richiedere più tempo. Gli Stati membri **potrebbero** decidere che (...) l'autorità giudiziaria o amministrativa possa concedere una proroga **del periodo iniziale di sospensione in circostanze ben definite che potrebbero includere i progressi compiuti nelle trattative sul piano di ristrutturazione, la complessità del caso, le dimensioni del debitore o la presenza di elementi di prova quanto alla probabilità che il piano sia adottato.** (...) Qualora l'autorità giudiziaria o amministrativa non decida sulla proroga della sospensione dell'esecuzione prima della scadenza della sospensione, questa dovrebbe cessare di produrre effetti il giorno della scadenza del termine di sospensione. Nell'interesse della certezza del diritto, la durata totale della sospensione dovrebbe essere limitata a dodici mesi. **In deroga al periodo di dodici mesi, se gli Stati membri esigono che il piano di ristrutturazione sia presentato per l'omologazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa entro otto mesi, essi potrebbero disporre che la sospensione sia prorogata fino all'omologazione del piano. Gli Stati membri potrebbero prevedere una sospensione a durata indeterminata una volta che il debitore diventi insolvente a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri potrebbero decidere se una breve sospensione temporanea in attesa di una decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa sull'accesso al quadro di ristrutturazione preventiva sia soggetta ai termini previsti dalla presente direttiva.**

(20) Per garantire che i creditori non subiscano **inutili** pregiudizi, **gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa revocare la sospensione se essa non soddisfa più l'obiettivo di agevolare le trattative, ad esempio se risulta evidente che la maggioranza richiesta dei creditori non appoggia la continuazione delle trattative.** (...) La sospensione dell'esecuzione dovrebbe **inoltre** essere revocata se i creditori ne sono ingiustamente pregiudicati. **Gli Stati membri potrebbero limitare la possibilità di revoca della sospensione delle azioni esecutive individuali a situazioni in cui i creditori non hanno avuto l'opportunità di essere ascoltati prima dell'entrata in vigore o della proroga della sospensione. Potrebbero altresì prevedere un periodo minimo durante il quale non è possibile revocare la sospensione.** Per stabilire se vi sia ingiusto pregiudizio dei creditori, l'autorità giudiziaria o amministrativa **potrebbe** valutare se la sospensione preservi il valore complessivo della massa fallimentare e se il debitore agisca in malafede o con l'intento di arrecare pregiudizio o, in generale, se agisca contro le aspettative legittime della massa dei creditori. **La presente direttiva non contempla disposizioni in materia di risarcimento o garanzie per i creditori la cui garanzia reale è suscettibile di registrare una perdita di valore durante la sospensione.** Una classe di creditori o un singolo creditore è ingiustamente pregiudicato dalla sospensione se, ad esempio, a seguito della medesima i suoi crediti risultano in una situazione sostanzialmente peggiore di quella in cui si troverebbero senza la sospensione, o se il creditore risulta svantaggiato rispetto agli altri creditori che si trovano in una posizione simile. **Gli Stati membri potrebbero disporre che, ogniqualvolta sia accertato un ingiusto pregiudizio nei confronti di uno o più creditori o di una o più classi di creditori, la sospensione possa essere revocata nei confronti di tali creditori o classi di creditori o nei confronti di tutti i creditori. Gli Stati membri restano liberi di decidere chi può richiedere la revoca della sospensione.**

- (21) (...) La sospensione delle azioni esecutive individuali dovrebbe sospendere altresì l'obbligo del debitore di chiedere una procedura di insolvenza che può concludersi con la liquidazione del debitore o l'apertura di detta procedura su richiesta del creditore. Tali procedure di insolvenza dovrebbero essere quelle il cui esito non è limitato per legge alla liquidazione del debitore, ma potrebbero anche consistere nella ristrutturazione del debitore. La sospensione dell'apertura di una procedura di insolvenza su richiesta dei creditori non si applica unicamente qualora gli Stati membri prevedano la sospensione generale delle azioni esecutive individuali riguardante tutti i creditori ma anche qualora il diritto nazionale preveda la possibilità di una sospensione limitata delle azioni esecutive individuali solo per un numero limitato di creditori. Tuttavia, gli Stati membri potrebbero disporre che una procedura d'insolvenza possa essere aperta su richiesta di autorità pubbliche che non agiscono in qualità di creditore, come un procuratore, nell'interesse generale. Gli Stati membri potrebbero derogare a tali disposizioni quando il debitore diventa incapace di pagare i debiti in scadenza, purché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa mantenere il beneficio della sospensione se, tenendo conto delle circostanze del caso, l'apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione del debitore non sarebbe nell'interesse generale dei creditori.
- (22) Qualora il debitore avvii una procedura d'insolvenza, alcuni suoi fornitori potrebbero avere diritti contrattuali che li autorizzano a risolvere il contratto di fornitura per il solo motivo dell'insolvenza (cosiddette clausole ipso facto), **anche se i debitori hanno debitamente rispettato i propri obblighi**. Lo stesso può valere quando il debitore chiede misure di ristrutturazione preventiva. Qualora tali clausole siano invocate quando il debitore sta semplicemente negoziando un piano di ristrutturazione o chiedendo la sospensione dell'esecuzione, o in collegamento con qualsiasi circostanza connessa alla sospensione, la risoluzione anticipata può avere un impatto negativo sull'impresa del debitore e sul suo efficace salvataggio. **In tali casi**, è pertanto necessario che i creditori (...) non possano invocare le clausole ipso facto che fanno riferimento alle trattative sul piano di ristrutturazione, alla sospensione o a qualsiasi analoga circostanza connessa alla sospensione.

- (22 bis) **Gli Stati membri potrebbero disporre che, durante il periodo di sospensione, ai creditori, cui si applica la sospensione e i cui crediti siano sorti prima della sospensione e non siano stati pagati dal debitore, non sia consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti ineseguiti né di risolverli, di anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo, purché il debitore adempia gli obblighi che gli incombono a norma di tali contratti in scadenza durante la sospensione. La risoluzione anticipata comprometterebbe la capacità dell'impresa di continuare a operare durante le trattative di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda i contratti di fornitura di beni o servizi essenziali quali gas, energia elettrica, acqua, telecomunicazioni e servizi di pagamento tramite carta.**
- (23) (...) **La presente direttiva stabilisce norme minime riguardo al contenuto del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri potrebbero tuttavia esigere ulteriori precisazioni nel piano di ristrutturazione, riguardanti ad esempio i criteri in base ai quali i creditori sono stati raggruppati, che possono essere rilevanti qualora un debito sia garantito solo in parte.**
- (24) I creditori interessati dal piano di ristrutturazione e, ove consentito dal diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale dovrebbero avere diritto di voto in merito all'adozione del piano di ristrutturazione. **Gli Stati membri potrebbero prevedere eccezioni limitate a tale regola.** Le parti che non sono interessate dal piano di ristrutturazione non dovrebbero avere diritto di voto sul piano, né dovrebbe essere richiesto il loro sostegno per l'approvazione del piano. La votazione può assumere la forma di procedura di voto formale o di consultazione e accordo della maggioranza richiesta delle parti interessate. Tuttavia, laddove la votazione assuma la forma di (...) **un accordo con la maggioranza richiesta, alle parti interessate non coinvolte nell'accordo potrebbe comunque essere offerta** la possibilità di aderire al piano di ristrutturazione.

- (25) Affinché i diritti che sono sostanzialmente simili ricevano pari trattamento e i piani di ristrutturazione possano essere adottati senza pregiudicare ingiustamente i diritti delle parti interessate, le parti interessate dovrebbero essere trattate in classi distinte in funzione dei criteri di formazione delle classi previsti dal diritto nazionale. **Per formazione delle classi s'intende il raggruppamento delle parti interessate ai fini dell'adozione del piano in funzione dei diritti e del rango dei crediti e degli interessi.** Come minimo, i creditori garantiti e quelli chirografari dovrebbero essere sempre trattati in classi distinte, **ma gli Stati membri potrebbero esigere che siano formate più di due classi di creditori, comprendenti classi diverse di creditori chirografari o garantiti e classi di creditori con crediti subordinati. Gli Stati membri potrebbero anche trattare in classi distinte altri tipi di creditori che non hanno una sufficiente comunanza di interessi, ad esempio le autorità fiscali o di sicurezza sociale.** Il diritto nazionale **potrebbe** stabilire che i crediti garantiti possano essere suddivisi in **parti** garantite e chirografarie in base alla valutazione della garanzia reale. Il diritto nazionale **potrebbe** altresì contemplare norme specifiche che promuovono la formazione delle classi qualora tale formazione possa giovare ai creditori non differenziati o altrimenti particolarmente vulnerabili come i lavoratori o i piccoli fornitori.
- (25 bis) Gli Stati membri potrebbero disporre che, nel caso in cui i debitori siano microimprese, piccole o medie imprese a motivo della loro struttura del capitale relativamente semplice, sia possibile fare un'eccezione all'obbligo di trattare i creditori in classi distinte. Nei casi in cui le microimprese e le piccole o medie imprese abbiano scelto di ricorrere a una sola classe di voto e la stessa voti contro il piano, i debitori possono, in linea con i principi generali della presente direttiva, presentare un altro piano.**
- (25 ter)** Il diritto nazionale dovrebbe in ogni caso assicurare che gli aspetti di particolare importanza per la formazione delle classi, come i crediti di parti collegate, ricevano un trattamento adeguato e dovrebbe contemplare norme sui crediti potenziali e sui crediti contestati. **Il diritto nazionale potrebbe disciplinare il modo in cui trattare i crediti contestati ai fini dell'attribuzione dei diritti di voto.** L'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe esaminare la formazione delle classi, **compresa la selezione dei creditori interessati dal piano,** quando il piano di ristrutturazione è presentato per omologazione, ma gli Stati membri potrebbero prevedere che tale esame sia effettuato in una fase anteriore se il proponente il piano chiede prima la convalida o orientamenti.

- (26) Il diritto nazionale dovrebbe fissare le maggioranze richieste, per evitare che una minoranza di parti interessate di ciascuna classe possa impedire l'adozione di un piano di ristrutturazione che non ne riduce ingiustamente i diritti e interessi. Senza una norma sulle maggioranze che vincoli i creditori garantiti dissenzienti, la ristrutturazione precoce non sarebbe possibile in molti casi, ad esempio quando è necessaria una ristrutturazione finanziaria ma l'impresa è comunque economicamente sostenibile. Per garantire che le parti abbiano voce sull'adozione del piano proporzionalmente ai loro interessi nell'impresa, la maggioranza richiesta dovrebbe basarsi sull'importo dei crediti dei creditori o delle quote dei detentori di strumenti di capitale di ciascuna classe. **Inoltre, gli Stati membri potrebbero richiedere la maggioranza del numero di parti interessate in ciascuna classe. Gli Stati membri potrebbero definire norme relative alle parti interessate con diritto di voto che non esercitano in modo corretto tale diritto o non sono rappresentate, come il fatto di prenderle in considerazione per stabilire una soglia di partecipazione o per calcolare la maggioranza. Gli Stati membri sono inoltre liberi di prevedere una soglia di partecipazione per il voto.**
- (27) La prova dell'"interesse superiore del creditore" permette di garantire che nessun creditore dissenziente esca dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come uscirebbe da una liquidazione, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, **oppure nel caso del migliore scenario alternativo se il piano di ristrutturazione non fosse omologato. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere fra queste due soglie al momento di attuare questa prova nel diritto nazionale.** Tale prova dovrebbe essere effettuata ogniqualvolta il piano deve essere omologato per poter vincolare i creditori dissenzienti o le classi dissenzienti di creditori, a seconda dei casi. **A seguito della prova dell'interesse superiore del creditore, gli Stati membri potrebbero prevedere che per i creditori istituzionali pubblici che hanno uno status privilegiato a norma del diritto nazionale il piano non possa imporre la cancellazione totale o parziale dei relativi crediti.**

(28) Il piano di ristrutturazione dovrebbe sempre considerarsi adottato se la maggioranza richiesta in ciascuna classe interessata lo sostiene; in caso contrario, **potrebbe** nondimeno essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa **su proposta di un debitore o (...) con l'accordo del debitore. Nel caso di una persona giuridica, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se a tal fine il debitore debba intendersi come il consiglio di direzione della persona giuridica o una determinata maggioranza di azionisti o detentori di strumenti di capitale. In caso di ristrutturazione trasversale dei debiti, il piano per essere omologato deve essere sostenuto da almeno una classe interessata o danneggiata di creditori o dalla maggioranza di classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori chirografari** (meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti). **Nel primo caso, gli Stati membri potrebbero aumentare il numero delle classi necessarie per l'approvazione del piano, senza necessariamente imporre che tutte queste classi, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, debbano ricevere un pagamento o mantenere un interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che esse ricevano un pagamento o mantengano un interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero esigere il consenso di tutte le classi. Vale a dire che, qualora vi siano solo due classi di creditori, il consenso di almeno una classe dovrebbe essere ritenuto sufficiente, se sono soddisfatte anche altre condizioni per l'applicazione del meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti. Si intendono danneggiati i creditori che abbiano subito una riduzione di valore dei loro crediti.**

(28 bis) Quando si avvalgono del meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le classi dissenzienti di creditori interessati non siano ingiustamente pregiudicate dal piano proposto e dovrebbero garantire loro una tutela sufficiente. Gli Stati membri vi potrebbero provvedere facendo sì che (...) una classe dissenziente di creditori interessati sia pagata integralmente se è previsto che una classe inferiore riceva qualsiasi distribuzione o mantenga un qualsiasi interesse ai sensi del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare il concetto di pagamento integrale, anche in ordine alla tempistica del pagamento, a condizione che il capitale e, nel caso dei creditori garantiti, il valore della garanzia reale siano tutelati. Gli Stati membri potrebbero inoltre decidere quali siano i mezzi equivalenti con cui poter soddisfare pienamente il credito originario. È opportuno consentire agli Stati membri di derogare a tale norma, se ad esempio è giusto che i detentori di strumenti di capitale mantengano determinati interessi ai sensi del piano, nonostante il fatto che una classe di rango superiore sia tenuta ad accettare una riduzione dei suoi crediti, o che fornitori essenziali cui si applica la disposizione sulla sospensione delle azioni esecutive individuali siano pagati prima di classi di creditori di rango superiore. In alternativa, gli Stati membri potrebbero tutelare una classe dissenziente di creditori garantendo che ricevano un trattamento tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori. Gli Stati membri possono scegliere quale dei suddetti meccanismi di protezione predisporre.

(29) Sebbene sia necessario tutelare i legittimi interessi degli azionisti o altri detentori di strumenti di capitale, gli Stati membri dovrebbero garantire che **essi non possano impedire** irragionevolmente l'adozione di un piano di ristrutturazione che ripristinerebbe la sostenibilità economica del debitore. **Gli Stati membri possono adattare quanto è irragionevole per tenere conto, tra l'altro, del fatto che il debitore è una PMI o una grande impresa, delle misure di ristrutturazione proposte riguardanti i diritti dei detentori di strumenti di capitale, del tipo di detentore di strumenti di capitale, del fatto che il debitore è una persona fisica o giuridica o che i soci di un'impresa hanno una responsabilità limitata o illimitata.** Gli Stati membri possono usare mezzi diversi per raggiungere questo obiettivo, ad esempio non concedere ai detentori di strumenti di capitale il diritto di voto sul piano di ristrutturazione e **non subordinare** l'adozione del piano di ristrutturazione (...) all'accordo dei detentori di strumenti di capitale out-of-the-money, ossia i detentori di strumenti di capitale che in base a una valutazione dell'impresa non riceverebbero alcun pagamento o altro corrispettivo se fosse applicato il normale grado di priorità della liquidazione. Tuttavia, qualora i detentori di strumenti di capitale abbiano diritto di voto sul piano di ristrutturazione, l'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe poter omologare il piano nonostante il dissenso di una o più delle loro classi attraverso un meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti. **Gli Stati membri che escludono dal voto i detentori di strumenti di capitale non devono applicare la regola della priorità assoluta nelle interrelazioni tra creditori e detentori di strumenti di capitale. Un altro modo possibile di attuare tale requisito potrebbe essere quello di assicurare che le misure di ristrutturazione, che riguardano direttamente i diritti dei detentori di strumenti di capitale e sono di competenza di un determinato organo a norma del diritto societario, non siano soggette a requisiti di maggioranza irragionevolmente elevati e che i detentori di strumenti di capitale non abbiano alcuna competenza in termini di misure di ristrutturazione che non riguardano direttamente i loro diritti.** Potrebbero essere necessarie più classi di detentori di strumenti di capitale qualora sussistano diverse classi di azionisti con diritti diversi. I detentori di strumenti di capitale delle piccole e medie imprese che non sono meri investitori bensì proprietari dell'impresa e che contribuiscono all'impresa in altri modi, ad esempio con competenze in materia di gestione, possono non essere incentivati a ristrutturare a tali condizioni. Pertanto il meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti dovrebbe rimanere facoltativo per i debitori che sono piccole e medie imprese.

(30) L'omologazione del piano di ristrutturazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa serve per garantire che la riduzione dei diritti dei creditori o delle quote dei detentori di strumenti di capitale sia proporzionata ai benefici della ristrutturazione e che tali soggetti abbiano accesso a un ricorso effettivo. **Ciò è particolarmente necessario qualora vi siano parti interessate dissenzienti o se il piano di ristrutturazione contiene disposizioni su nuovi finanziamenti, ma gli Stati membri potrebbero prevedere che l'omologazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa sia necessaria anche in altri casi.**

(30 bis) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme che assicurino che l'autorità giudiziaria o amministrativa (...) possa respingere il piano di ristrutturazione se è stato accertato che il tentativo di ristrutturazione riduce i diritti dei creditori o detentori di strumenti di capitale dissenzienti in misura superiore rispetto a quanto questi potrebbero ragionevolmente prevedere di ottenere in caso di liquidazione dell'impresa del debitore, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale a seconda delle circostanze particolari di ciascun debitore, oppure in misura superiore rispetto a quanto potrebbero ragionevolmente prevedere nel caso del migliore scenario alternativo se il piano di ristrutturazione non fosse omologato. Tuttavia, qualora il piano sia omologato mediante meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti, **si dovrebbe fare riferimento al meccanismo di protezione usato in tale contesto. Qualora gli Stati membri abbiano scelto di procedere a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale,** il valore di continuità aziendale prende in considerazione il valore a lungo termine dell'impresa del debitore, contrariamente al valore di liquidazione. Il valore di continuità aziendale è, di norma, superiore al valore di liquidazione, poiché tiene conto del fatto che l'impresa continua la sua attività e i suoi contratti con il minimo di perturbazioni, ha la fiducia dei creditori finanziari, degli azionisti e dei clienti, continua a generare reddito e limita l'impatto sui lavoratori.

(30 ter) Se da un lato l'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe esaminare il superamento della prova dell'interesse superiore del creditore solo se contestata onde evitare che sia effettuata in tutti i casi una valutazione, gli Stati membri potrebbero anche disporre che si possano esaminare d'ufficio altre condizioni per l'omologazione. Gli Stati membri sono liberi di aggiungere altre condizioni da rispettare ai fini dell'omologazione del piano di ristrutturazione, ad esempio se i detentori di strumenti di capitale sono adeguatamente tutelati o meno. L'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe poter rifiutare di omologare piani di ristrutturazione che risultino privi di prospettive ragionevoli di impedire l'insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell'impresa. Tuttavia, gli Stati membri non sono tenuti a garantire che tale valutazione sia effettuata d'ufficio.

(30 quater) Una delle condizioni per l'omologazione del piano di ristrutturazione è la notifica a tutte le parti interessate. Gli Stati membri sono liberi di definire la forma e il momento della notifica nonché di provvedere al trattamento dei crediti non noti ai fini della notifica. Possono disporre che le parti non interessate siano informate in merito al piano di ristrutturazione.

(30 quinquies) L'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe decidere in merito a una valutazione dell'impresa in caso di liquidazione oppure nel caso del migliore scenario alternativo se il piano di ristrutturazione non fosse omologato o in base alle condizioni di una ristrutturazione trasversale dei debiti, solo se una parte interessata dissenziente contesta il piano di ristrutturazione. Ciò non preclude agli Stati membri la possibilità di effettuare valutazioni in altre situazioni secondo il diritto nazionale. La decisione in questione potrebbe consistere tuttavia anche nell'approvazione di una valutazione da parte di un esperto o di una valutazione presentata dal debitore o da un'altra parte in una fase anteriore della procedura. Qualora si decida di effettuare una valutazione, gli Stati membri potrebbero prevedere norme speciali, distinte dalle disposizioni di diritto processuale civile, per una valutazione in casi di ristrutturazione, al fine di assicurarne il rapido svolgimento. La presente direttiva non pregiudica le norme sull'onere della prova ai sensi del diritto nazionale nel caso di una valutazione.

(30 sexies) Gli effetti vincolanti del piano di ristrutturazione sono limitati alle parti interessate che sono state coinvolte nell'adozione del piano. Gli Stati membri potrebbero determinare ciò che si intende per creditore coinvolto, anche nel caso di creditori non noti o di creditori di crediti futuri. Gli Stati membri potrebbero decidere, ad esempio, come comportarsi con i creditori che hanno ricevuto correttamente la notifica ma che non hanno partecipato alle procedure.

(31) Il successo del piano di ristrutturazione può spesso dipendere dal fatto che (...) **l'assistenza finanziaria è erogata al debitore** per sostenere, in primo luogo, l'operatività dell'impresa durante le trattative di ristrutturazione e, in secondo luogo, l'attuazione del piano di ristrutturazione dopo l'omologazione. **L'assistenza finanziaria dovrebbe essere intesa in senso lato, ovvero anche nel senso di erogare denaro o garanzie personali e di fornire giacenze, inventari, materie prime e servizi, ad esempio concedendo al debitore un termine di rimborso più lungo.** I finanziamenti **temporanei** e i **nuovi** finanziamenti dovrebbero pertanto essere esclusi dalle azioni revocatorie volte a dichiararli nulli, annullabili o inopponibili in quanto atti pregiudizievoli alla massa dei creditori nell'ambito di successive procedure di insolvenza. Le legislazioni nazionali in materia di insolvenza che prevedono azioni revocatorie **di finanziamenti temporanei e nuovi** o che stabiliscono che i nuovi prestatori possono incorrere in sanzioni civili, amministrative o penali per proroga del credito ai debitori in difficoltà finanziarie **potrebbero compromettere** la disponibilità dei finanziamenti necessari all'esito favorevole delle trattative e all'attuazione del piano di ristrutturazione. **La direttiva non incide su altri motivi per dichiarare nulli, annullabili o inopponibili i finanziamenti nuovi e temporanei o per determinare la responsabilità civile, penale o amministrativa dei fornitori di tali finanziamenti, come previsto dal diritto nazionale. Tali altri motivi potrebbero includere, tra l'altro, la frode, la malafede, un certo tipo di relazione tra le parti che potrebbe essere associato a un conflitto d'interessi, come nel caso di operazioni tra parti connesse o tra azionisti e l'impresa, le operazioni in cui una parte ha ottenuto un valore o una garanzia senza avervi diritto al momento dell'operazione o nel modo eseguito.**

(31 bis) (...) **Poiché**, quando sono erogati finanziamenti temporanei, le parti non sanno se il piano sarà poi omologato o no, **gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a** limitare la protezione dei finanziamenti temporanei ai casi in cui il piano è adottato dai creditori oppure omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa (...). Per evitare potenziali abusi, dovrebbero essere protetti solo i finanziamenti che sono ragionevolmente e immediatamente necessari per la continuazione dell'operatività o la sopravvivenza dell'impresa del debitore o per la preservazione o il miglioramento del valore dell'impresa in attesa dell'omologazione del piano di ristrutturazione. **Inoltre, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre un meccanismo di controllo ex ante per i finanziamenti temporanei. Gli Stati membri potrebbero limitare tale protezione ai casi in cui il piano è omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa o nei casi in cui i finanziamenti temporanei erano soggetti a un controllo ex ante. Un meccanismo di controllo ex ante per finanziamenti temporanei o altre operazioni potrebbe essere attivato da un professionista nel campo della ristrutturazione, da un comitato dei creditori o da un'autorità giudiziaria o amministrativa.** La protezione dalle azioni revocatorie e la protezione dalla responsabilità personale sono garanzie minime concesse ai finanziamenti temporanei e ai nuovi finanziamenti. Tuttavia, per incoraggiare i nuovi prestatori ad assumere il rischio maggiore di investire in un debitore economicamente sostenibile che versa in difficoltà finanziarie possono essere necessari ulteriori incentivi, ad esempio dare a tali finanziamenti la priorità almeno sui crediti chirografari nelle successive procedure di insolvenza.

- (32) Le parti interessate dovrebbero poter impugnare la decisione sulla omologazione del piano di ristrutturazione **adottata da un'autorità amministrativa. Gli Stati membri potrebbero prevedere anche la possibilità di impugnare la decisione sulla omologazione del piano di ristrutturazione adottata da un'autorità giudiziaria.** Tuttavia, per assicurare l'efficacia del piano, ridurre l'incertezza ed evitare ritardi ingiustificati, le impugnazioni non dovrebbero, **di norma**, sospendere l'attuazione del piano di ristrutturazione. **Gli Stati membri potrebbero stabilire o limitare i motivi di impugnazione. Nei casi in cui è impugnata l'omologazione del piano, gli Stati membri potrebbero consentire all'autorità giudiziaria di emettere una decisione preliminare o sommaria che metta al riparo l'esecuzione e l'attuazione del piano da un esito positivo dell'impugnazione pendente. In caso di accoglimento dell'impugnazione (...), l'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe prendere in considerazione, in alternativa all'annullamento del piano, la modifica e l'omologazione del medesimo. Le modifiche al piano potrebbero essere proposte dalle parti o da esse votate, di loro iniziativa o su richiesta dell'autorità giudiziaria. Gli Stati membri potrebbero anche disporre (...) che sia concesso un risarcimento per le perdite monetarie subite dalla parte la cui impugnazione sia stata accolta. (...) Spetta al diritto nazionale disciplinare una possibile nuova sospensione o proroga della sospensione qualora l'autorità giudiziaria decida che l'impugnazione non ha effetto sospensivo.**

- (33) Al fine di promuovere una cultura del ricorso precoce alla ristrutturazione preventiva, è auspicabile che anche le operazioni **che sono ragionevoli e immediatamente necessarie (...) per le trattative** o l'attuazione del piano di ristrutturazione siano protette dalle azioni revocatorie nelle successive procedure di insolvenza. (...) **L'autorità giudiziaria o amministrativa, nel determinare la ragionevolezza e l'immediata necessità dei costi e degli onorari, potrebbe, ad esempio, prendere in esame proiezioni e stime presentate alle parti interessate, a un comitato dei creditori, a un professionista nel campo della ristrutturazione o all'autorità giudiziaria o amministrativa. A tal fine, gli Stati membri potrebbero anche esigere che i debitori forniscano e aggiornino le stime pertinenti.**
- Questa protezione dovrebbe aumentare la certezza delle operazioni effettuate con imprese notoriamente in difficoltà finanziarie e far sì che i creditori e gli investitori non temano più che tutte queste operazioni possano essere dichiarate nulle se la ristrutturazione fallisce. **Gli Stati membri potrebbero prevedere un momento anteriore all'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva e alla concessione della sospensione delle azioni esecutive individuali a partire dal quale il pagamento di onorari e costi necessari per la negoziazione, l'adozione, l'omologazione o per consulenze professionali in ordine al piano di ristrutturazione comincia a beneficiare della protezione contro le azioni revocatorie. Nel caso di altri pagamenti e spese, tale momento potrebbe decorrere anche dalla concessione della sospensione o dall'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva.**

- (34) Durante le procedure di ristrutturazione preventiva i lavoratori dovrebbero godere di tutte le tutele previste dal diritto del lavoro. In particolare, la presente direttiva non pregiudica i diritti dei lavoratori garantiti dalla direttiva 98/59/CE del Consiglio⁹, dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio¹⁰, dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, dalla direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e dalla direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³. Gli obblighi in materia di informazione e consultazione dei lavoratori previsti dalle normative nazionali di attuazione di dette direttive restano salvi. Fra di essi è compreso l'obbligo di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori in merito alla decisione di ricorrere a un quadro di ristrutturazione preventiva conformemente alla direttiva 2002/14/CE. Data la necessità di garantire un livello adeguato di tutela dei lavoratori, gli Stati membri dovrebbero, in linea di principio, escludere i diritti non pagati dei lavoratori, di cui alla direttiva 2008/94/CE, da qualsiasi sospensione dell'esecuzione a prescindere che tali diritti siano sorti prima o dopo la concessione della sospensione. La sospensione dovrebbe essere ammissibile solo per gli importi e per il periodo in relazione ai quali il pagamento dei diritti è efficacemente garantito da altri mezzi a norma del diritto nazionale. Qualora gli Stati membri estendano la copertura della garanzia del pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori di cui alla direttiva 2008/94/CE alle procedure di ristrutturazione preventiva istituite dalla presente direttiva, l'esclusione dei diritti dei lavoratori dalla sospensione dell'esecuzione non è più **necessaria** nella misura in cui il pagamento è coperto da tale garanzia. Laddove la legislazione nazionale limiti la responsabilità degli organismi di garanzia in termini di durata della garanzia o di importo da pagare ai lavoratori, questi dovrebbero poter far valere i propri diritti per le eventuali eccedenze nei confronti del datore di lavoro anche durante la sospensione dell'esecuzione. **In alternativa, gli Stati membri potrebbero escludere i diritti dei lavoratori dall'ambito di applicazione del quadro di ristrutturazione preventiva e prevederne la protezione a norma del diritto nazionale.**

⁹ Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

¹⁰ Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

¹¹ Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

¹² Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36).

¹³ Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

- (35) Qualora il piano di ristrutturazione comporti il trasferimento di una parte di impresa o di stabilimento, i diritti dei lavoratori derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro, in particolare il diritto alla retribuzione, dovrebbero essere salvaguardati a norma degli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE, fatte salve le norme specifiche applicabili in caso di procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, in particolare le possibilità previste dall'articolo 5, paragrafo 2. Inoltre, in aggiunta e fatti salvi i diritti all'informazione e alla consultazione garantiti dalla direttiva 2002/14/CE, anche sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro o di contratti di lavoro al fine di ricercare un accordo su tali decisioni, a norma della presente direttiva i lavoratori **i cui diritti sono** interessati dal piano di ristrutturazione dovrebbero avere diritto di voto in merito al piano. Ai fini del voto sul piano di ristrutturazione, gli Stati membri **potrebbero** decidere di raggruppare i lavoratori in una classe distinta dalle altre classi di creditori.
- (36) Per promuovere ulteriormente la ristrutturazione preventiva è importante garantire che i dirigenti non siano dissuasi dal prendere decisioni commerciali ragionevoli o dal correre rischi commerciali ragionevoli, in particolare ove potrebbero migliorare le probabilità di successo della ristrutturazione di un'impresa potenzialmente economicamente sostenibile. Qualora l'impresa versi in difficoltà finanziarie, i dirigenti dovrebbero prendere (...) misure **per ridurre al minimo le perdite ed evitare l'insolvenza, come** richiedere consulenza professionale, anche sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, ad esempio facendo ricorso a strumenti di allerta, se del caso; proteggere gli attivi della società in modo da massimizzarne il valore ed evitare perdite di attivi fondamentali; esaminare la struttura e le funzioni dell'impresa per valutarne la sostenibilità economica e ridurre le spese; non impegnare l'impresa in tipi di operazioni che potrebbero essere oggetto di azioni revocatorie, a meno che sussista un'adeguata giustificazione commerciale; proseguire gli scambi commerciali nelle circostanze in cui è opportuno per massimizzare il valore della continuità aziendale e avviare trattative con i creditori e procedure di ristrutturazione preventiva. Se il debitore è prossimo all'insolvenza, è inoltre importante proteggere i legittimi interessi dei creditori da decisioni di gestione che potrebbero ripercuotersi sulla costituzione della massa fallimentare, in particolare se tali decisioni possono avere l'effetto di diminuire ulteriormente il valore della massa disponibile per la ristrutturazione o la distribuzione ai creditori. È pertanto necessario che in tali circostanze i dirigenti evitino condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, determinano l'arricchimento personale a spese delle parti interessate, ad esempio accettando operazioni sottovalore o intraprendendo azioni che portano a ingiusta preferenza di una o più parti interessate rispetto alle altre. (...)

(37) **Gli imprenditori che sono persone fisiche che esercitano un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o un'attività professionale liberale autonoma possono correre il rischio di diventare insolventi.** Le diversità tra le disposizioni sulla seconda opportunità esistenti negli Stati membri possono incentivare gli imprenditori **insolventi o sovraindebitati** a trasferirsi in Stati membri dove i tempi di liberazione dai debiti sono più brevi o le relative condizioni più interessanti, con un conseguente aumento dell'incertezza giuridica e dei costi di recupero crediti per i creditori. Inoltre, gli effetti **dell'insolvenza**, in particolare la stigmatizzazione sociale, le conseguenze giuridiche, quali l'interdizione dell'imprenditore dall'accesso all'attività imprenditoriale e dal suo esercizio, e l'incapacità di far fronte ai propri debiti sono un forte deterrente per gli imprenditori che intendono avviare un'attività o ottenere una seconda opportunità, anche se è dimostrato che gli imprenditori dichiarati **insolventi** hanno maggiori probabilità di riuscire la seconda volta. È pertanto opportuno adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del sovraindebitamento **o dell'insolvenza** sugli imprenditori, in particolare consentendo la liberazione integrale dai debiti dopo un certo periodo di tempo e limitando la durata dei provvedimenti di interdizione emessi per sovraindebitamento **o insolvenza** del debitore. **Il concetto di insolvenza dovrebbe essere definito dal diritto nazionale e potrebbe assumere la forma del sovraindebitamento. Il concetto di imprenditore ai sensi della presente direttiva non incide sulla posizione di dirigente o direttore di impresa, che dovrebbe essere trattata conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere le modalità di accesso alla liberazione dai debiti, inclusa la possibilità di esigere che il debitore richieda la liberazione dai debiti.**

(37 bis) **Un piano di rimborso può assumere la forma di un trasferimento periodico ai creditori di una percentuale del reddito disponibile ai sensi del diritto nazionale e può altresì includere altre condizioni e obblighi giuridici secondo quanto previsto dal diritto nazionale. Gli Stati membri potrebbero prevedere la possibilità di adattare gli obblighi di rimborso degli imprenditori insolventi nell'eventualità che nella loro situazione finanziaria si verifichi un cambiamento significativo, sia esso un miglioramento o un peggioramento. Non occorre prevedere l'obbligo che il piano di rimborso sia appoggiato dalla maggioranza dei creditori. Gli Stati membri potrebbero disporre che non sia impedito agli imprenditori di avviare una nuova attività, nello stesso o in un altro settore, durante l'attuazione del piano di rimborso.**

- (37 ter)** Si dovrebbe poter accedere alla liberazione dai debiti in procedure che comprendono un piano di rimborso, la realizzazione dell'attivo o una combinazione di entrambi. Nell'attuare le presenti disposizioni, gli Stati membri possono scegliere liberamente tra tali alternative e, qualora il diritto nazionale preveda più di una procedura che porta alla liberazione dai debiti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché almeno una di esse offra all'imprenditore insolvente la possibilità di essere integralmente liberato dai debiti entro un periodo non superiore a tre anni. Nel caso di procedure che combinano la realizzazione dell'attivo e un piano di rimborso, i termini per la liberazione dai debiti dovrebbero decorrere al più tardi dal momento in cui il piano di rimborso sia omologato da un'autorità giudiziaria o inizi ad essere attuato, ad esempio dalla prima rata a titolo del piano, ma potrebbero anche decorrere da un momento anteriore, ossia ad esempio dall'adozione di una decisione di apertura della procedura.
- (37 quater)** Nelle procedure che non comprendono un piano di rimborso, i termini per la liberazione dai debiti dovrebbero decorrere al più tardi dalla decisione di apertura della procedura adottata da un'autorità giudiziaria o amministrativa o dal momento della determinazione della massa fallimentare. Ai fini del calcolo dei termini per la liberazione dai debiti ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri potrebbero disporre che nel concetto di "apertura della procedura" non rientrino misure preliminari quali provvedimenti conservativi o la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza a titolo preliminare, a meno che tali misure non consentano la realizzazione dell'attivo, comprese la cessione e la distribuzione dell'attivo ai creditori. La determinazione della massa fallimentare non dovrebbe necessariamente comportare una decisione o una conferma formali da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa, a meno che tale decisione non sia già richiesta dal diritto nazionale, e può consistere nella presentazione dell'inventario delle attività e passività.
- (37 quinquies)** Qualora l'iter procedurale che porta alla liberazione dai debiti comporti la realizzazione dell'attivo dell'imprenditore, nulla impedisce agli Stati membri di disporre che la richiesta di liberazione dai debiti sia trattata in modo distinto dalla realizzazione dell'attivo, a condizione che tale richiesta faccia parte integrante dell'iter procedurale che porta alla liberazione dai debiti a norma della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere in merito alle norme nazionali sull'onere della prova ai fini della liberazione dai debiti, il che significa che il debitore può essere tenuto per legge a comprovare la conformità agli obblighi che gli incombono.

(38) La liberazione integrale dai debiti o la cessazione dell'interdizione dopo un (...) periodo di tempo **non superiore a tre anni** non sempre sono appropriate e **possono essere previste deroghe a tale disposizione che siano debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale**. Ad esempio, **tali deroghe possono essere previste** quando il debitore è disonesto o ha agito in malafede **o quando non ha adempiuto taluni obblighi giuridici, fra cui gli obblighi volti a massimizzare i rendimenti per i creditori che possono tradursi in un obbligo generale di generare reddito o attivi**. Una deroga specifica può essere prevista quando è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori, ad esempio quando il creditore è una persona fisica che necessita di maggiore protezione rispetto al debitore. Una deroga potrebbe essere giustificata anche quando non sono coperti i costi della procedura che porta alla liberazione dai debiti, fra cui i diritti spettanti alle autorità giudiziarie e amministrative e gli onorari degli amministratori delle procedure di insolvenza. Una volta concesso il beneficio della liberazione dai debiti, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere la possibilità, a norma del diritto nazionale, di revocare il beneficio della liberazione integrale dai debiti quando, ad esempio, la situazione finanziaria del debitore migliora notevolmente in seguito a circostanze imprevedute come una vincita alla lotteria o l'accettazione di eredità o donazioni. Agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di prevedere ulteriori deroghe in circostanze ben definite e in casi debitamente giustificati. Qualora vi sia un motivo debitamente giustificato a norma del diritto nazionale, può essere opportuno limitare, per talune categorie di debiti, la possibilità di beneficiare della liberazione integrale dai debiti. I debiti garantiti possono essere esclusi da detta possibilità solo fino a concorrenza del valore della garanzia reale stabilito dal diritto nazionale, mentre il resto del debito dovrebbe essere trattato come debito chirografario. Gli Stati membri dovrebbero poter escludere ulteriori categorie di debiti, ove debitamente giustificato.

(38 bis) Se la licenza o l'autorizzazione di un imprenditore ad esercitare una determinata attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale sia stata negata o revocata a seguito di un provvedimento di interdizione, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di esigere che l'imprenditore presenti una nuova domanda per ottenere tale licenza o autorizzazione una volta scaduta l'interdizione. Qualora adottata una decisione in merito a un'attività oggetto di vigilanza specifica, l'autorità di uno Stato membro potrebbe altresì tenere conto, anche una volta scaduto il periodo di interdizione, del fatto che l'imprenditore insolvente ha ottenuto la liberazione dai debiti conformemente alla presente direttiva.

(38 ter) Qualora gli Stati membri dispongano che l'imprenditore sia sottoposto a diverse procedure d'insolvenza in relazione ai debiti professionali e non professionali da esso contratti, sarebbe necessario coordinare le varie procedure, ad esempio quando un bene è usato nel corso dell'attività professionale nonché al di fuori della stessa. Agli Stati membri in cui gli imprenditori possono proseguire la loro attività per conto proprio durante una procedura d'insolvenza non dovrebbe essere preclusa la possibilità di prevedere che tali imprenditori possano essere sottoposti a una nuova procedura d'insolvenza, qualora sopraggiunga una situazione di insolvenza durante la prosecuzione dell'attività.

(39) È necessario mantenere e migliorare la trasparenza e la prevedibilità con cui le procedure permettono di conseguire risultati che sono favorevoli alla preservazione dell'impresa e all'offerta di una seconda opportunità agli imprenditori o che permettono la liquidazione efficace delle imprese non economicamente sostenibili. È altresì necessario ridurre la durata eccessiva delle procedure di insolvenza in molti Stati membri, che determina incertezza giuridica per i creditori e gli investitori e bassi tassi di recupero. Infine, dati i meccanismi di cooperazione rafforzata tra giudici e i professionisti del settore nei casi transfrontalieri istituiti dal regolamento (UE) 2015/848, occorre che la professionalità di tutti i soggetti coinvolti sia portata a livelli elevati comparabili in tutta l'Unione. Per raggiungere tali obiettivi gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i membri degli organi giudiziari e amministrativi siano adeguatamente formati e possiedano **le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità. È possibile acquisire un livello adeguato di formazione e competenze anche durante l'esercizio della professione di membro dell'autorità giudiziaria o amministrativa o, prima della nomina a tale posizione, durante l'esercizio di un'altra professione pertinente.** Tale (...) **formazione e tali competenze dovrebbero** consentire un'adozione **efficace** delle decisioni aventi ripercussioni economiche e sociali potenzialmente significative e non **significano necessariamente** che tali magistrati debbano occuparsi esclusivamente di ristrutturazione, insolvenza e seconda opportunità. **Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti possano essere espletate in modo efficace, nonché rapido.** Modi efficaci per raggiungere **i succitati obiettivi** potrebbero essere, ad esempio, la creazione di tribunali o sezioni specializzati **o la nomina di giudici specializzati** conformemente alla legislazione nazionale sull'organizzazione del sistema giudiziario, **nonché la concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giudiziarie o amministrative.** **Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a disporre che si debba dare priorità a tali procedure rispetto ad altre.**

(40) Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché i professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e della **liberazione dai debiti** siano nominati dall'autorità giudiziaria o amministrativa in modo trasparente tenendo debitamente conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure, ricevano una formazione adeguata, siano sottoposti a vigilanza nell'esercizio dei loro compiti e li svolgano con integrità. **I professionisti potrebbero acquisire un livello adeguato di formazione e competenze anche durante l'esercizio della professione e gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a fornire la necessaria formazione, che può invece essere impartita, ad esempio, da associazioni professionali o altri organismi. Gli amministratori delle procedure di insolvenza ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni. Sono inclusi i casi in cui il debitore, i creditori o un comitato dei creditori scelgono i professionisti da un elenco o da una riserva precedentemente approvati da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Nella scelta del professionista, il debitore, i creditori o il comitato dei creditori potrebbero disporre di un margine di discrezionalità quanto alle competenze e all'esperienza del professionista in generale e rispetto alle specificità del caso, e i debitori che sono persone fisiche potrebbero essere del tutto esonerati da tale obbligo. Nei casi che presentano elementi transfrontalieri, la nomina dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità dei professionisti di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848 di comunicare e cooperare con amministratori delle procedure di insolvenza e autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato, nonché delle loro risorse umane e amministrative al fine di far fronte a un numero di casi potenzialmente elevato. (...)** Agli Stati membri non è preclusa la possibilità di selezionare un professionista con qualsiasi altro metodo di selezione, come quella casuale tramite software, a condizione che la persona o il meccanismo che seleziona il professionista in un caso specifico tenga debito conto delle esperienze e competenze del professionista. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere i mezzi per opporsi alla scelta di un professionista o per chiederne la sostituzione, ad esempio tramite un comitato dei creditori.

- (40 bis) I professionisti dovrebbero essere soggetti a meccanismi di vigilanza e di regolamentazione che dovrebbero comprendere misure effettive per la rendicontabilità dei professionisti che non adempiono i propri obblighi, come ad esempio una riduzione degli onorari dei professionisti, l'esclusione dall'elenco o dalla riserva dei professionisti che possono essere nominati nei casi di insolvenza nonché, se del caso, sanzioni disciplinari, amministrative o penali. Tali meccanismi di vigilanza e di regolamentazione dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale in materia di responsabilità civile per i danni derivanti da violazioni di obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Tali criteri possono essere soddisfatti senza la necessità, in linea di principio, di creare nuove professioni o qualifiche nel diritto nazionale. Dette disposizioni possono essere estese, a norma del diritto nazionale, ad altri professionisti. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a disporre che si debba dare priorità alle controversie in materia di remunerazione dei professionisti rispetto ad altre procedure.**
- (41) Per ridurre ulteriormente la durata delle procedure, **facilitare** una migliore partecipazione dei creditori alle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti e **garantire** condizioni analoghe per i creditori a prescindere dal luogo in cui sono ubicati nell'Unione, **gli Stati membri dovrebbero introdurre disposizioni che consentano a debitori, creditori, professionisti nonché alle autorità giudiziarie e amministrative di usare mezzi di comunicazione elettronica a distanza.** Pertanto, dovrebbe essere possibile effettuare per via elettronica le fasi procedurali quali l'insinuazione al passivo da parte dei creditori, le notifiche dei creditori o la presentazione di contestazioni e impugnazioni. **Gli Stati membri potrebbero stabilire che le notifiche a un creditore possono essere eseguite per via elettronica solo previo consenso del medesimo alla comunicazione elettronica. Alle parti non dovrebbe essere imposto l'obbligo di usare mezzi elettronici ove ciò non sia previsto dal diritto nazionale, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di istituire un sistema obbligatorio di presentazione e notificazione dei documenti per via elettronica nel quadro delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti. Gli Stati membri possono scegliere gli effettivi mezzi di comunicazione elettronica, quali, ad esempio, un sistema ad hoc per la trasmissione elettronica dei documenti oppure la posta elettronica, senza pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di prevedere funzionalità che garantiscano la sicurezza delle trasmissioni elettroniche, come la firma elettronica, o servizi fiduciari, come i servizi elettronici di recapito certificato, a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

- (42) È importante raccogliere dati affidabili e **comparabili** sui risultati delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti al fine di monitorare l'attuazione e l'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero pertanto raccogliere e aggregare dati sufficientemente granulari da consentire una valutazione accurata del funzionamento pratico della direttiva e **dovrebbero comunicare tali dati alla Commissione. Nel modulo per la comunicazione di tali dati alla Commissione, che sarà messo a punto dalla Commissione con l'aiuto di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, dovrebbe figurare un breve elenco dei principali esiti delle procedure comuni a tutti gli Stati membri. Ad esempio, nel caso di una procedura di ristrutturazione, gli esiti principali potrebbero essere: procedure nelle quali un piano è stato omologato dall'autorità giudiziaria, piani non omologati dall'autorità giudiziaria, procedure di ristrutturazione convertite in procedure di liquidazione oppure concluse a causa dell'apertura di procedure di liquidazione prima dell'omologazione di un piano da parte dell'autorità giudiziaria. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a fornire una ripartizione per tipo di esito in relazione alle procedure che si concludono prima che siano adottate misure pertinenti, ma potrebbero fornire invece un numero complessivo per tutte le procedure dichiarate inammissibili, respinte o ritirate prima dell'apertura. Il modulo dovrebbe altresì riportare un elenco di opzioni che lo Stato membro può prendere in considerazione nel determinare le dimensioni dei debitori, con riferimento a uno o più elementi contenuti nelle definizioni di microimprese, piccole, medie e grandi imprese che sono comuni alle legislazioni di tutti gli Stati membri. Tra le opzioni dovrebbe in ogni caso figurarne una che preveda di determinare le dimensioni dei debitori soltanto in base al numero dei lavoratori. Nel modulo, elaborato con l'aiuto del comitato, dovrebbero inoltre essere definiti gli elementi del costo medio e dei tassi di recupero medi in relazione ai quali gli Stati membri possono raccogliere i dati su base volontaria. Il modulo dovrebbe fornire indicazioni sugli elementi che potrebbero essere presi in considerazione qualora gli Stati membri ricorrano al metodo di campionamento, ad esempio sulle dimensioni dei campioni per assicurare la rappresentatività in termini di distribuzione geografica, dimensioni dei debitori e settore industriale. Nel modulo dovrebbe essere inclusa la possibilità per gli Stati membri di fornire ulteriori informazioni, qualora ne siano in possesso, ad esempio sull'importo totale delle attività e delle passività dei debitori.**

(43) La stabilità dei mercati finanziari dipende fortemente dai contratti di garanzia finanziaria, in particolare quando la garanzia è fornita in relazione alla partecipazione a sistemi designati o a operazioni della banca centrale e quando i margini sono forniti alle controparti centrali. Poiché il valore degli strumenti finanziari prestati in garanzia può essere molto volatile, è essenziale realizzarlo rapidamente prima che diminuisca. Pertanto, (...) la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998¹⁴, la direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e il regolamento (UE) n. 648/2012¹⁶ **dovrebbero prevalere sulle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter esentare gli accordi di netting, compreso per close-out, dagli effetti della sospensione delle azioni esecutive individuali anche nei casi in cui non siano contemplati dai succitati strumenti, se tali accordi sono opponibili a norma della legislazione del rispettivo Stato membro anche se sono aperte procedure d'insolvenza. Potrebbe essere questo il caso di un considerevole numero di accordi quadro ampiamente usati nei mercati finanziari, dell'energia e dei prodotti di base dalle controparti sia finanziarie che non finanziarie. Questi accordi riducono i rischi sistemici, in particolare nei mercati dei derivati. Potrebbero pertanto essere esentati dalle restrizioni che le legislazioni in materia di insolvenza impongono ai contratti ineseguiti. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero poter esentare dagli effetti della sospensione delle azioni esecutive individuali anche gli accordi di netting per close-out previsti per legge al momento dell'apertura di procedure d'insolvenza. L'importo risultante dall'applicazione degli accordi di netting per close-out dovrebbe tuttavia essere soggetto alla sospensione.**

(43 bis) Gli Stati membri che sono parte della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (convenzione di Città del Capo) e dei relativi protocolli dovrebbero poter continuare ad adempiere i rispettivi obblighi internazionali esistenti. Le disposizioni sui quadri di ristrutturazione preventiva nella presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicata l'applicazione della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e dei relativi protocolli.

¹⁴ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

¹⁵ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(44) L'efficacia del processo di adozione e attuazione del piano di ristrutturazione non dovrebbe essere compromessa dalle norme di diritto societario. Pertanto gli Stati membri dovrebbero derogare ai requisiti di cui alla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ riguardanti l'obbligo di convocare l'assemblea e di offrire in opzione le azioni agli azionisti, nella misura e per il periodo necessari a garantire che questi non vanifichino gli sforzi di ristrutturazione abusando dei diritti di cui alla direttiva (UE) 2017/1132. **Per gli Stati membri può essere necessario, ad esempio, predisporre deroghe all'obbligo di convocare l'assemblea degli azionisti o ai termini normalmente previsti, nel caso in cui sia necessario un intervento urgente da parte della dirigenza per salvaguardare il patrimonio della società, chiedendo ad esempio la sospensione delle azioni esecutive individuali, qualora vi sia una perdita grave e improvvisa del capitale sottoscritto e sussista la probabilità di insolvenza. Possono essere necessarie anche deroghe al diritto societario qualora il piano di ristrutturazione preveda l'emissione di nuove azioni che possono essere offerte in via prioritaria ai creditori come conversione del debito in capitale, o la riduzione dell'importo del capitale sottoscritto in caso di trasferimento di parti di impresa. Tali deroghe dovrebbero essere limitate nel tempo, nella misura in cui gli Stati membri le ritengono necessarie per l'istituzione del quadro di ristrutturazione preventiva.** Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a derogare alle norme di diritto societario, interamente **o parzialmente**, per un periodo di tempo **indeterminato o** limitato, purché garantiscano che le prescrizioni di diritto societario non possano compromettere l'efficacia del processo di ristrutturazione o purché dispongano di altri strumenti ugualmente efficaci per garantire che gli azionisti non ostacolino indebitamente l'adozione o l'attuazione di un piano di ristrutturazione che ripristinerebbe la sostenibilità economica dell'impresa. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero attribuire particolare importanza all'efficacia delle disposizioni sulla sospensione delle azioni esecutive e sull'omologazione del piano di ristrutturazione, che non dovrebbe essere **indebitamente** pregiudicata dalle convocazioni o dai risultati dell'assemblea degli azionisti.

¹⁷ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2017/1132. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nel valutare quali deroghe sono necessarie nel contesto del diritto societario nazionale al fine di attuare efficacemente la presente direttiva e possono inoltre prevedere analoghe deroghe all'applicazione di dette disposizioni della direttiva 2017/1132 nell'ambito delle procedure d'insolvenza non contemplate dalla presente direttiva che consentono l'adozione di misure di ristrutturazione.

- (45) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹⁸, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (46) Per quanto concerne l'elaborazione e le successive modifiche del modulo per la comunicazione dei dati, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.

¹⁸ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(47) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, perché le differenze tra i quadri nazionali in materia di ristrutturazione e insolvenza continuerebbero a innalzare ostacoli alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme in materia di:
 - a) **quadri** di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie **e, se previsto dal diritto nazionale, in difficoltà non finanziarie** e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza;
 - b) procedure che portano alla liberazione dai debiti contratti dall'imprenditore **insolvente ed eventuali periodi di interdizione connessi; e**
 - c) misure per aumentare l'efficacia delle procedure di **ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti.**

2. La presente direttiva non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti il debitore che è:
 - a) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE;
 - b) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c) un'impresa di investimento o un organismo di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7 **rispettivamente**, del regolamento (UE) n. 575/2013;

- d) una controparte centrale ("**CCP**") ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
- e) un depositario centrale di titoli ai sensi dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- f) un'(...) entità elencata all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE, **diversa da quelle elencate alle lettere da a) a e) del presente paragrafo;**
- g) **un ente pubblico ai sensi del diritto nazionale; e**
- h) una persona fisica diversa dall'imprenditore.

2 bis. Oltre al paragrafo 2, gli Stati membri possono escludere le procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti debitori che sono altre entità finanziarie che prestano servizi finanziari cui si applicano disposizioni speciali in virtù delle quali le autorità nazionali di vigilanza o di risoluzione sono investite di ampi poteri d'intervento paragonabili a quelli previsti per le entità di cui alle lettere da a) a f) del paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni speciali.

3. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), alle persone fisiche **insolventi** che non sono imprenditori.

Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), alle persone giuridiche.

4. **Gli Stati membri possono prevedere che i seguenti crediti siano esclusi o non siano interessati dai quadri di ristrutturazione preventiva di cui al paragrafo 1, lettera a):**

- a) **crediti esistenti e futuri di lavoratori o ex lavoratori;**

- b) **crediti alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; oppure**
- c) **crediti derivanti da responsabilità extracontrattuale del debitore.**

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) (...)
- 2) "ristrutturazione": **misure che includono** la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, (...) **quali** la vendita di attività o parti dell'impresa, **e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari**, o una combinazione di questi elementi (...);
- 3) "**parte interessata**": **un creditore sui cui crediti**, e, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale sui cui (...) interessi incide **direttamente** il piano di ristrutturazione;
- 3 bis) "detentore di strumenti di capitale": una persona che detiene una partecipazione al capitale del debitore o dell'impresa del debitore, compresi gli azionisti, nella misura in cui tale persona non sia un creditore;**
- 4) "sospensione delle azioni esecutive individuali": la sospensione temporanea, **concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa o prevista per legge**, del diritto di un creditore di far valere un credito nei confronti del debitore, **e, se previsto dal diritto nazionale, nei confronti di un terzo garante, nel contesto di una procedura giudiziaria, amministrativa o di altro tipo, o del diritto di confisca o di realizzazione stragiudiziale dell'attivo o dell'impresa del debitore;**

- 5) "contratto ineseguito": un contratto tra il debitore e uno o più creditori ai sensi del quale entrambe le parti hanno ancora obblighi da adempiere nel momento in cui è **concessa o applicata** la sospensione delle azioni esecutive individuali;
- 6) (...)
- 7) (...)
- 8) (...)
- 9) "prova dell'interesse superiore del creditore": la prova che nessun creditore dissenziente uscirà dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come uscirebbe dalla liquidazione, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, **se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale, oppure nel caso del migliore scenario alternativo se il piano di ristrutturazione non fosse omologato**;
- 10) (...)
- 11) "nuovo finanziamento": qualsiasi nuova **assistenza finanziaria** (...) fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore **al fine di** attuare il piano di ristrutturazione **e inclusa in tale piano di ristrutturazione** (...);
- 12) "finanziamento temporaneo": nuova **assistenza finanziaria** (...) fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore, **che preveda, come minimo, un'assistenza finanziaria nel corso della sospensione delle azioni esecutive individuali e** che sia **ragionevole** e immediatamente necessaria affinché l'impresa del debitore continui a operare (...) o mantenga o aumenti il suo valore (...);
- 13) "imprenditore (...)": la persona fisica che esercita un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale (...);

- 14) "liberazione integrale dai debiti": la cancellazione della possibilità di far valere nei confronti dell'imprenditore i debiti che possono essere liberati oppure la cancellazione dei debiti insoluti che possono essere liberati in quanto tali, nel quadro di una procedura che può prevedere la realizzazione dell'attivo (...) o un piano di rimborso (...) o entrambe le opzioni;
- 15) "professionista nel campo della ristrutturazione": la persona o l'organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa per svolgere **in particolare** uno o più dei seguenti compiti:
- a) assistere il debitore e i creditori nel redigere o negoziare il piano di ristrutturazione;
 - b) vigilare sull'attività del debitore durante le trattative sul piano di ristrutturazione e riferire all'autorità giudiziaria o amministrativa;
 - c) assumere il controllo parziale delle attività o degli affari del debitore durante le trattative.

2. Ai fini della presente direttiva, i seguenti concetti sono da intendersi come definiti ai sensi del diritto nazionale:

- a) **insolvenza;**
- b) **probabilità di insolvenza;**
- c) **piccole e medie imprese ("PMI").**

Articolo 3

Allerta e accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori (...) abbiano accesso ad **almeno uno** strumento di allerta in grado di individuare **situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza** e di segnalare al debitore (...) la necessità di agire **senza indugio**.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori (...) abbiano accesso a informazioni pertinenti (...) sugli strumenti di allerta **disponibili, come pure sulle procedure e le misure di ristrutturazione e di liberazione dai debiti** (...).
3. Gli Stati membri possono limitare l'accesso di cui ai paragrafi 1 e 2 **alle PMI** e agli imprenditori.

TITOLO II

Quadri di ristrutturazione preventiva

Capo 1

Disponibilità di quadri di ristrutturazione preventiva

Articolo 4

Disponibilità di quadri di ristrutturazione preventiva

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore (...) abbia accesso a un (...) quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta **la ristrutturazione (...), al fine di impedire l'insolvenza e assicurare la propria sostenibilità economica.**
- 1 bis.** Gli Stati membri possono mantenere o introdurre una prova di sostenibilità economica a norma del diritto nazionale, purché tale prova abbia la finalità di **escludere il debitore che non ha prospettive di sostenibilità economica e possa essere effettuata senza pregiudicare gli attivi del debitore.**
- 1 ter.** Gli Stati membri possono limitare, nell'arco di un determinato periodo, il numero di possibilità di accesso del debitore al quadro di ristrutturazione preventiva previsto a norma della presente direttiva.
2. Il quadro di ristrutturazione preventiva **di cui alla presente direttiva** può consistere in una o più procedure, misure o disposizioni che conferiscono ai debitori e alle parti interessate i diritti e le garanzie di cui al presente titolo in un quadro coerente, fatti salvi eventuali altri quadri di ristrutturazione a norma del diritto nazionale.

3. Gli Stati membri **possono** limitare la partecipazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa ai casi in cui **essa** è necessaria e proporzionata (...).
4. Il quadro di ristrutturazione preventiva **a norma della presente direttiva** è disponibile su richiesta del debitore. **Gli Stati membri possono prevedere che tale quadro sia disponibile anche su richiesta del creditore.**

Capo 2

Agevolazione delle trattative sul piano di ristrutturazione preventiva

Articolo 5

Debitore non spossessato

1. Gli Stati membri provvedono affinché il debitore che accede alle procedure di ristrutturazione preventiva mantenga il controllo totale o almeno parziale dei suoi attivi e della gestione corrente dell'impresa.
2. **Ove occorra**, la nomina da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa di un professionista nel campo della ristrutturazione (...) è **decisa caso per caso, eccetto in determinate situazioni in cui gli Stati membri possono richiedere in ogni caso la nomina obbligatoria di tale professionista.**
3. (...)

Articolo 6

Sospensione delle azioni esecutive individuali

1. Gli Stati membri provvedono affinché il debitore (...) possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali (...) al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione **nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva.**

Gli Stati membri possono prevedere che le autorità giudiziarie o amministrative abbiano la facoltà di rifiutare la concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali qualora tale sospensione non sia necessaria o non soddisfi l'obiettivo di cui al primo comma.

2. **Fatti salvi i paragrafi 2 ter e 3,** gli Stati membri provvedono affinché la sospensione delle azioni esecutive individuali possa **riguardare** tutti i tipi di **crediti**, compresi **quelli garantiti o privilegiati.**

- 2 bis.** **Gli Stati membri possono prevedere che** la sospensione **delle azioni esecutive individuali** possa essere generale, ossia riguardare tutti i creditori, o limitata, ossia riguardare uno o più singoli creditori **o categorie di creditori (...).**

- 2 ter.** **Gli Stati membri possono escludere determinati crediti o categorie di crediti dall'ambito di applicazione della sospensione delle azioni esecutive individuali in circostanze ben definite qualora tale esclusione sia debitamente giustificata e**

- a) qualora l'esecuzione non sia suscettibile di compromettere la ristrutturazione dell'impresa; oppure**
- b) qualora la sospensione comporti un ingiusto pregiudizio dei creditori che vantano tali crediti.**

3. Il paragrafo 2 non si applica ai diritti (...) dei lavoratori.

Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 a tali diritti se e nella misura in cui essi assicurano (...) che il pagamento di tali diritti sia garantito nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva con un livello di tutela almeno equivalente a quella prevista dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 2008/94/CE.

4. Gli Stati membri limitano la durata **iniziale** della sospensione delle azioni esecutive individuali a un massimo di quattro mesi.

5. **In deroga al paragrafo 4**, gli Stati membri possono (...) autorizzare l'autorità giudiziaria o amministrativa a prorogare la durata (...) della sospensione delle azioni esecutive individuali o a concedere una nuova sospensione delle medesime su richiesta del debitore, **di un creditore o, se del caso, di un professionista nel campo della ristrutturazione**. La proroga o il rinnovo della sospensione delle azioni esecutive individuali sono concessi solo **in circostanze ben definite in cui la proroga o il rinnovo sono debitamente giustificati**. (...)

6. (...)

7. La durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, inclusi le proroghe e i rinnovi, non supera i dodici mesi.

7 bis. In deroga al paragrafo 7 se, conformemente al diritto nazionale, il piano di ristrutturazione deve essere presentato a un'autorità giudiziaria o amministrativa per omologazione entro otto mesi dall'inizio della prima sospensione delle azioni esecutive individuali, gli Stati membri possono prevedere che la sospensione sia prorogata fino all'omologazione del piano.

8. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa revocare la sospensione delle azioni esecutive individuali (...) **nei casi seguenti:**

a) **la sospensione non soddisfa più gli obiettivi di cui al paragrafo 1; oppure**

- b) **se previsto dal diritto nazionale, uno o più creditori oppure una o più classi di creditori sono o sarebbero ingiustamente pregiudicati dalla sospensione delle azioni esecutive individuali.**

Gli Stati membri possono limitare la possibilità di revoca della sospensione delle azioni esecutive individuali a situazioni in cui i creditori non hanno avuto l'opportunità di essere ascoltati prima dell'entrata in vigore della sospensione o della concessione di una sua proroga da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria.

Entro il termine di cui al paragrafo 4 gli Stati membri possono prevedere un periodo minimo durante il quale non è possibile revocare la sospensione delle azioni esecutive individuali.

9. (...)

Articolo 7

Conseguenze della sospensione delle azioni esecutive individuali

1. **Qualora l'obbligo del debitore, previsto dal diritto nazionale, di presentare istanza di apertura di una procedura di insolvenza che può concludersi con la liquidazione del debitore** sorga durante (...) **la** sospensione delle azioni esecutive individuali, esso è sospeso per la durata della sospensione.
2. La sospensione (...) **delle azioni esecutive individuali conformemente all'articolo 6** **sospende, per la durata della sospensione,** l'apertura, su richiesta di uno o più creditori, di **una procedura di insolvenza che può concludersi con la liquidazione del debitore.**

3. Gli Stati membri possono derogare ai **paragrafi 1 e 2** qualora (...) il debitore (...) sia (...) incapace di pagare i debiti in scadenza. In tal caso, gli Stati membri provvedono a che (...) l'autorità giudiziaria o amministrativa possa decidere di (...) mantenere il beneficio della sospensione delle azioni esecutive individuali **se, tenendo conto delle circostanze del caso, l'apertura di una procedura di insolvenza che può concludersi con la liquidazione del debitore non fosse nell'interesse generale dei creditori.**
4. (...)
5. Gli Stati membri assicurano che i creditori non rifiutino l'adempimento dei contratti ineseguiti né li risolvano, ne anticipino la scadenza o li modifichino in altro modo a danno del debitore in forza di una clausola contrattuale che prevede tali misure, in ragione esclusivamente:
- c) **di una richiesta di apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva;**
 - d) di una richiesta di sospensione delle azioni esecutive individuali;
 - e) **dell'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva; oppure**
 - f) **della concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali in quanto tale. (...)**
- 5 bis.** Gli Stati membri **possono prevedere norme che impediscano ai (...)** creditori cui si applica la sospensione, **o che limitino la loro possibilità, di rifiutare** l'adempimento dei contratti ineseguiti, **di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli** in altro modo a danno del debitore in relazione ai crediti sorti prima della sospensione **e che non erano stati pagati dal debitore.**
- Il presente paragrafo si applica in particolare nel caso di** contratti essenziali che sono necessari per continuare la gestione corrente dell'impresa.

- 5 ter. Gli Stati membri possono prevedere che la sospensione delle azioni esecutive individuali non si applichi ad accordi di netting, compresi accordi di netting per close-out, su mercati finanziari, mercati dell'energia e mercati dei prodotti di base anche nei casi in cui non si applica l'articolo 31, se tali accordi sono opponibili a norma delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza. Tuttavia, la sospensione si applica all'esecuzione, da parte del creditore, di un credito da esso vantato nei confronti del debitore in conseguenza dell'applicazione di un accordo di compensazione.**
6. **La presente direttiva non impedisce** al debitore di pagare nell'ambito dell'attività ordinaria i crediti eseguibili o esigibili dei creditori non interessati e dei creditori interessati che sorgono (...) **nel corso della** sospensione delle azioni esecutive individuali.
7. Gli Stati membri **provvedono affinché la scadenza del termine di sospensione senza l'adozione di un piano di ristrutturazione non comporti di per sé l'apertura di una procedura di insolvenza che può concludersi con la liquidazione del debitore**, a meno che sussistano altre condizioni **per l'apertura** a norma del diritto nazionale.

Capo 3

Piano di ristrutturazione

Articolo 8

Contenuto del piano di ristrutturazione

1. Gli Stati membri dispongono che il piano di ristrutturazione presentato per **adozione conformemente all'articolo 9 o per l'omologazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa conformemente all'articolo 10** contenga almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'identità del debitore (...);
 - b) **le attività e le passività al momento della presentazione del piano di ristrutturazione e una descrizione della situazione economica del debitore e della posizione dei lavoratori, nonché una descrizione delle cause e dell'entità delle difficoltà (...) del debitore;**
 - c) (...) le parti interessate, denominate individualmente o descritte (...) **mediante** categorie di debiti **a norma del diritto nazionale**, e i relativi crediti o interessi coperti dal piano di ristrutturazione;
 - d) **se del caso**, le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini dell'adozione del piano **di ristrutturazione** (...) e (...) i valori rispettivi **dei crediti e degli interessi** di ciascuna classe;
 - e) **se del caso**, (...) le parti (...), denominate individualmente o descritte (...) **mediante** categorie di debiti **a norma del diritto nazionale, che non sono interessate dal piano di ristrutturazione, unitamente a una descrizione** dei motivi per cui (...) si propone di **non** includerle nel piano;

- f) i termini del piano **di ristrutturazione** tra cui, **in particolare**:
- i) qualsiasi (...) **misura di ristrutturazione proposta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2;**
 - ii) la durata proposta **di tali misure, se del caso; e**
 - iii) qualsiasi nuovo finanziamento anticipato nell'ambito del piano di ristrutturazione e **i motivi per cui l'attuazione di quest'ultimo è necessaria; e**
- g) (...) una dichiarazione (...) dei motivi per cui **il piano di ristrutturazione ha prospettive ragionevoli di impedire l'insolvenza del debitore e di garantire la sostenibilità economica dell'impresa, comprese** le necessarie condizioni preliminari per il successo del piano.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione **online una lista di controllo particolareggiata per i piani di ristrutturazione, adeguata alle esigenze delle PMI. La lista di controllo include indicazioni pratiche su come deve essere redatto il piano di ristrutturazione a norma del diritto nazionale.** (...)
3. (...)

Articolo 9

Adozione del piano di ristrutturazione

01. **Gli Stati membri provvedono affinché, a prescindere da chi richiede la procedura di ristrutturazione preventiva conformemente all'articolo 4, i debitori abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione per adozione da parte delle parti interessate. Gli Stati membri possono altresì provvedere affinché i creditori e i professionisti nel campo della ristrutturazione abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione.**

1. Gli Stati membri provvedono affinché (...) **le parti** interessate abbiano diritto di voto sull'adozione del piano di ristrutturazione. (...)

1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere dal diritto di voto:

- a) **i detentori di strumenti di capitale;**
- b) **i creditori i cui crediti hanno rango inferiore ai crediti vantati dai creditori chirografari nel normale grado di priorità di liquidazione; oppure**
- c) **qualsiasi parte connessa con il debitore o con la sua impresa che presenti un conflitto di interessi a norma del diritto nazionale.**

2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate siano trattate in classi distinte che rispecchiano (...) **una sufficiente** comunanza di interessi **a norma del diritto nazionale**. Come minimo, i crediti garantiti e quelli chirografari sono trattati in classi distinte ai fini dell'adozione del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che i diritti dei lavoratori siano trattati in una specifica classe distinta.

Gli Stati membri possono prevedere che il debitore che è una PMI possa scegliere di non trattare le parti interessate in classi distinte.

3. La formazione delle classi è esaminata da **un'**autorità giudiziaria o amministrativa quando è presentata la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione. **Gli Stati membri possono prevedere che un'autorità giudiziaria o amministrativa esamini e convalidi la formazione delle classi in una fase anteriore.**

4. Il piano di ristrutturazione (...) è adottato dalle parti interessate purché in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza dell'importo dei crediti o degli interessi. **Inoltre gli Stati membri possono richiedere che in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza del numero di parti interessate.**

Le maggioranze richieste per l'adozione del piano di ristrutturazione sono stabilite dagli Stati membri. **Tali maggioranze (...)** non sono superiori al 75% dell'importo dei crediti o degli interessi di ciascuna classe **o, se del caso, del numero di parti interessate di ciascuna classe.**

5. **In deroga ai paragrafi da 1 a 4,** gli Stati membri possono **prevedere** che la votazione **formale** per l'adozione del piano di ristrutturazione (...) **possa essere sostituita da un accordo con** la maggioranza richiesta.
6. (...)

Articolo 10

Omologazione del piano di ristrutturazione

1. Gli Stati membri dispongono affinché **almeno** i seguenti piani di ristrutturazione **vincolino** le parti solo se sono omologati dall'autorità giudiziaria o amministrativa:
 - a) piano di ristrutturazione che incide sui **crediti o sugli** interessi delle parti interessate dissenzienti; **e**
 - b) piano di ristrutturazione che prevede nuovi finanziamenti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni per l'omologazione del piano di ristrutturazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa siano specificate chiaramente e prevedano almeno che:
 - a) il piano di ristrutturazione sia stato adottato in conformità dell'articolo 9 (...);

a bis) i creditori nella stessa classe di voto o, se conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, vi è un'unica classe, i creditori con una sufficiente comunanza di interessi ricevano pari trattamento, proporzionalmente al credito rispettivo;

a ter) il piano di ristrutturazione sia stato notificato a (...) **tutte le parti interessate conformemente al diritto nazionale;**

b) **nel caso vi siano creditori dissenzienti**, il piano di ristrutturazione superi la prova dell'interesse superiore del creditore;

c) **se del caso**, qualsiasi nuovo finanziamento sia necessario per attuare il piano di ristrutturazione e non pregiudichi ingiustamente gli interessi dei creditori.

Il rispetto del primo comma, lettera b), è esaminato da un'autorità giudiziaria o amministrativa solo se contestato.

3. Gli Stati membri assicurano che l'autorità giudiziaria o amministrativa **abbia la facoltà di** rifiutare di omologare il piano di ristrutturazione che **risulti privo di** (...) prospettive ragionevoli di impedire l'insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell'impresa.

4. (...)

Articolo 11

Ristrutturazione trasversale dei debiti

1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le classi di **voto** di parti interessate **di cui all'articolo 9, paragrafo 4**, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o (...) con l'accordo del debitore, e diventare vincolante per (...) **le classi di voto** dissenzienti se **esso soddisfa almeno le condizioni seguenti:**

a) **è conforme** all'articolo 10, paragrafo 2;

b) è stato approvato **dalle classi di voto richieste di parti interessate conformemente al paragrafo 2;**

- c) **supera la prova di equità conformemente al paragrafo 2 bis;**
- d) **nessuna classe di parti interessate può ricevere o conservare in base al piano di ristrutturazione più dell'importo integrale dei crediti o interessi che rappresenta.**

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono limitare il requisito dell'accordo del debitore ai casi in cui quest'ultimo è una PMI.

2. **Affinché il piano di ristrutturazione sia omologato, gli Stati membri richiedono che esso sia approvato:**

- a) **da almeno una classe di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti danneggiate diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale; oppure**
- b) **dalla maggioranza di classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori chirografari.**

Gli Stati membri possono introdurre entrambe le alternative nel diritto nazionale.

Gli Stati membri possono aumentare il numero minimo di classi di parti interessate, o, se previsto dal diritto nazionale, di parti danneggiate necessario per l'approvazione del piano ai sensi della lettera a) del presente paragrafo.

2 bis. Gli Stati membri definiscono la prova di equità richiedendo che:

- a) **una classe di voto dissenziente di creditori interessati sia pienamente soddisfatta con mezzi uguali o equivalenti se è previsto che una classe inferiore riceva pagamenti o mantenga interessi in base al piano di ristrutturazione; oppure**
- b) **le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori.**

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che derogano al paragrafo 2 bis, lettera a), qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione e se il piano di ristrutturazione non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi di alcuna parte interessata.

2 ter. L'articolo 10, paragrafo 3, si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 12

Detentori di strumenti di capitale

1. **Se escludono i detentori di strumenti di capitale dall'applicazione degli articoli da 9 a 11, gli Stati membri provvedono con altri mezzi affinché (...) i detentori di strumenti di capitale non impediscano irragionevolmente l'adozione, l'omologazione o l'attuazione di un piano di ristrutturazione (...).**

Gli Stati membri possono adattare quanto è irragionevole a norma del paragrafo 1 per tenere conto, tra l'altro, del fatto che il debitore è una PMI o una grande impresa, delle misure di ristrutturazione proposte riguardanti i diritti dei detentori di strumenti di capitale, del tipo di detentore di strumenti di capitale, del fatto che il debitore è una persona fisica o giuridica o che i soci di un'impresa hanno una responsabilità limitata o illimitata.

2. (...)

Capo 3

Piano di ristrutturazione

Articolo 13

Valutazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa

1. (...) L'autorità giudiziaria o amministrativa **adotta una decisione sulla valutazione(...)** per presunta violazione:

- a) dell'interesse superiore del creditore **a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 9; oppure**
- b) **delle condizioni per una ristrutturazione trasversale dei debiti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a),**

solo qualora il piano di ristrutturazione sia contestato **da una parte interessata dissenziente.**

2. (...)

3. Gli Stati membri provvedono affinché, **ai fini dell'adozione di una decisione sulla valutazione conformemente al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria o amministrativa possa nominare o sentire** esperti adeguatamente qualificati (...).

4. **Ai fini del paragrafo 1,** gli Stati membri provvedono affinché (...) **una parte interessata dissenziente possa presentare una contestazione presso** l'autorità giudiziaria o amministrativa chiamata a omologare il piano di ristrutturazione (...).

Gli Stati membri possono prevedere che la contestazione possa essere presentata nell'ambito dell'impugnazione della decisione sulla omologazione del piano di ristrutturazione.

Articolo 14

Effetti del piano di ristrutturazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa sia vincolante per **tutte le parti interessate**.
2. **Gli Stati membri provvedono affinché** i creditori che non sono coinvolti nell'adozione del piano di ristrutturazione **conformemente al diritto nazionale** non **siano** interessati dal piano.

Articolo 15

Impugnazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché **qualsiasi impugnazione prevista a norma del diritto nazionale nei confronti di una** decisione adottata da un'autorità giudiziaria **per omologare o respingere il piano di ristrutturazione sia presentata** dinanzi a un'autorità giudiziaria di grado superiore.

Gli Stati membri provvedono affinché **l'impugnazione di una** decisione adottata da un'autorità amministrativa **per omologare o respingere** il piano di ristrutturazione **sia presentata** dinanzi a un'autorità giudiziaria.

2. (...)
3. L'impugnazione della decisione recante omologazione del piano di ristrutturazione non ha effetto sospensivo sull'esecuzione del piano.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le autorità giudiziarie abbiano la facoltà di sospendere l'esecuzione del piano di ristrutturazione o di parti di esso qualora ciò sia necessario e appropriato per tutelare gli interessi di una parte.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accolta l'impugnazione di cui al paragrafo 3, l'autorità giudiziaria possa:
- a) annullare il piano di ristrutturazione, oppure
 - b) **modificare, se previsto dal diritto nazionale, e omologare il piano di ristrutturazione (...).**

Gli Stati membri possono prevedere che, se un piano è omologato a norma del primo comma, lettera b), sia concesso un risarcimento alla parte che abbia subito perdite monetarie e la cui impugnazione sia stata accolta.

CAPO 4

Tutela dei nuovi finanziamenti, dei finanziamenti temporanei e delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione

Articolo 16

Tutela dei nuovi finanziamenti e dei finanziamenti temporanei

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano adeguatamente (...) tutelati i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei. **Come minimo, in caso di successiva insolvenza del debitore,**
- a) **i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei non possono essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili e**
 - b) **i concessori di detti finanziamenti (...) non possono essere soggetti a responsabilità civili, amministrative o penali**

unicamente in base al rilievo che detti finanziamenti sono pregiudizievoli per la massa dei creditori. (...)

- 1 bis. Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1 per quanto concerne i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei ai casi in cui il piano è omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa o il finanziamento temporaneo era soggetto a un controllo ex ante.**
- 1 ter. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del paragrafo 1 i finanziamenti temporanei concessi dopo che il debitore sia divenuto incapace di pagare i debiti in scadenza.**
2. Gli Stati membri **possono prevedere che, in caso di successiva insolvenza del debitore, i** concessionari di nuovi finanziamenti o finanziamenti temporanei **abbiano il diritto di** ottenere il pagamento in via prioritaria (...) rispetto agli altri creditori che altrimenti avrebbero crediti (...) di grado superiore o uguale.
3. (...)

Articolo 17

Tutela delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione

1. **Fatto salvo l'articolo 16**, gli Stati membri provvedono affinché, **nel caso di successiva insolvenza del debitore**, le operazioni **che sono ragionevoli e immediatamente necessarie per** le trattative sul piano di ristrutturazione (...) non siano dichiarate nulle, annullabili o inopponibili **unicamente in base al rilievo che dette operazioni** sono pregiudizievoli per la massa dei creditori (...).
- 1 bis. Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1 ai casi in cui il piano è omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa o dette operazioni erano soggette a un controllo ex ante.**
- 1 ter. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del paragrafo 1 le operazioni concluse dopo che il debitore sia divenuto incapace di pagare i debiti in scadenza.**

2. Le operazioni(...) di cui al paragrafo 1 comprendono, **come minimo**:
- a) il pagamento di onorari e costi (...) necessari per la negoziazione, l'adozione o l'omologazione (...) del piano di ristrutturazione;
 - b) il pagamento di onorari e costi (...) necessari per consulenze professionali **strettamente connesse alla** (...) ristrutturazione; e
 - c) (...)
 - d) qualsiasi (...) pagamento o spesa (...) effettuati nell'ambito dell'attività ordinaria **diversi da quelli elencati alle lettere a) e b)**.
 - e) (...)
3. (...)
4. **Fatto salvo l'articolo 16**, gli Stati membri provvedono affinché, **nel caso di successiva insolvenza del debitore**, qualsiasi operazione (...) **ragionevole e immediatamente necessaria** per l'attuazione del piano di ristrutturazione **ed effettuata conformemente al** (...) piano di ristrutturazione omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa (...) non sia dichiarata nulla, annullabile o inopponibile **unicamente in base al rilievo che detta operazione è pregiudizievole** per la massa dei creditori (...).

CAPO 5

Obblighi dei dirigenti qualora sussista la probabilità di insolvenza

Articolo 18

(...)

TITOLO III

(...) **Liberazione dai debiti e interdizioni**

Articolo 19

Accesso alla liberazione dai debiti

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'imprenditore **insolvente** abbia accesso **ad almeno una procedura che porti alla liberazione integrale** dai debiti in conformità della presente direttiva.

Gli Stati membri possono chiedere la previa cessazione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale a cui sono riconducibili i debiti.

2. Gli Stati membri in cui la liberazione integrale dai debiti è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell'imprenditore provvedono affinché l'obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell'imprenditore e in particolare sia proporzionato al reddito e **agli attivi sequestrabili o disponibili dell'imprenditore** durante i termini per la liberazione dai debiti e **tenga conto dell'equo interesse dei creditori.**

Articolo 20

Termini per la liberazione dai debiti

1. **Gli Stati membri provvedono affinché** il periodo (...) trascorso il quale l'imprenditore **insolvente può** essere liberato integralmente dai debiti non **sia** superiore a tre anni a decorrere **al più tardi:**
 - a) **nel caso di una procedura che comprende un piano di rimborso, dalla decisione adottata da un'autorità giudiziaria o amministrativa per l'omologazione del piano o dall'inizio dell'(...) attuazione del piano (...); oppure**

b) **nel caso di qualsiasi altra procedura, dalla decisione (...) adottata dall'autorità giudiziaria o amministrativa per l'apertura (...) della procedura o dal momento della determinazione della massa fallimentare.**

2. Gli Stati membri provvedono affinché (...) l'imprenditore **insolvente che abbia adempiuto gli obblighi che gli incombono, ove esistano a norma del diritto nazionale**, sia liberato dai debiti **alla scadenza dei termini per la liberazione dai debiti** senza necessità di rivolgersi (...) all'autorità giudiziaria o amministrativa **per aprire un'altra procedura oltre a quelle di cui al paragrafo 1.**

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che consentano all'autorità giudiziaria o amministrativa di verificare, d'ufficio o su richiesta di una persona avente un interesse legittimo, se l'imprenditore abbia rispettato gli obblighi per ottenere la liberazione dai debiti.

2 bis. **Gli Stati membri possono disporre che la liberazione integrale dai debiti non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che al momento indicato al primo comma del paragrafo 2 rientrava nella massa fallimentare.**

Articolo 21

Periodo di interdizione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'imprenditore **insolvente** ottenga la liberazione dai debiti conformemente alla presente direttiva, qualsiasi interdizione dall'accesso a un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e dal suo esercizio **per il solo motivo dell'insolvenza** dell'imprenditore cessi di avere effetto, al più tardi, alla scadenza dei termini per la liberazione dai debiti. (...)

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, alla scadenza dei termini per la liberazione dai debiti, l'interdizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessi di avere effetto senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o amministrativa per aprire un'altra procedura oltre a quelle di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

Articolo 22

Deroghe

1. In deroga agli articoli da 19 a 21, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che **negano**, limitano o **revocano** l'accesso alla liberazione dai debiti o che **prevedono** termini più lunghi per la liberazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali **deroghe** siano **debitamente** giustificate (...), **ad esempio**:
 - a) **quando**, nell'indebitarsi o durante **la procedura di insolvenza o il pagamento** dei debiti, l'imprenditore **insolvente** ha agito **nei confronti dei creditori o di altre parti interessate** in modo disonesto o in malafede **ai sensi del diritto nazionale**;
 - b) **quando** l'imprenditore **insolvente** non ha aderito al piano di rimborso o ad altro obbligo giuridico a tutela degli interessi dei creditori, **compreso l'obbligo di massimizzare i rendimenti per i creditori**;
 - b bis) quando l'imprenditore insolvente non ha adempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del diritto nazionale**;
 - c) in caso di **domande abusive** di liberazione dai debiti;
 - d) nel caso di **una nuova domanda di** (...) liberazione dai debiti entro un certo periodo (...) **dalla concessione all'imprenditore insolvente del beneficio della liberazione integrale dai debiti oppure dal rifiuto di tale beneficio a causa di una grave violazione degli obblighi di informazione o cooperazione**;

d bis) quando non è coperto il costo della procedura che porta alla liberazione dai debiti; oppure

d ter) quando una deroga è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori.

2. **In deroga all'articolo 20, gli Stati membri possono prevedere termini più lunghi per la liberazione dai debiti qualora:**

a) siano approvati o disposti da un'autorità giudiziaria o amministrativa provvedimenti cautelativi a tutela dell'abitazione principale dell'imprenditore insolvente e, ove applicabile, della sua famiglia o dei beni essenziali per la prosecuzione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale dell'imprenditore; oppure

b) non sia realizzata l'abitazione principale dell'imprenditore insolvente.

3. Gli Stati membri possono escludere dalla liberazione dai debiti alcune categorie specifiche di debiti, quali:

e) debiti garantiti;

f) debiti derivanti da sanzioni penali **o ad esse connessi;**

g) **debiti derivanti da** responsabilità extracontrattuale;

h) **debiti riguardanti obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;**

i) **debiti contratti in seguito a una domanda di liberazione dai debiti o all'apertura della procedura che porta alla liberazione dai debiti; e**

j) **debiti derivanti dall'obbligo di pagare il costo della procedura che porta alla liberazione dai debiti,**

o limitare l'accesso alla liberazione dai debiti o stabilire termini più lunghi per la liberazione dai debiti qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati (...).

4. In deroga all'articolo 21, gli Stati membri possono prevedere periodi di interdizione più lunghi o indeterminati qualora l'imprenditore **insolvente** svolga una professione cui si applicano norme etiche specifiche **o disposizioni specifiche in materia di reputazione o competenza o una professione riguardante la gestione della proprietà altrui o qualora l'imprenditore insolvente intenda accedere a una tale professione.**
- 4 bis. **La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative alle interdizioni disposte da un'autorità giudiziaria o amministrativa diverse da quelle di cui all'articolo 21.**

Articolo 23

Riunione delle procedure relative ai debiti (...) degli imprenditori

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della liberazione **integrale** dai debiti, tutti i debiti (...) contratti dall'imprenditore **insolvente** nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale **che possono essere liberati** e i debiti (...) contratti al di fuori di tale attività siano trattati in un'unica procedura.
2. **In deroga al paragrafo 1**, gli Stati membri possono prevedere che i debiti (...) **contratti dall'imprenditore insolvente nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e i debiti contratti al di fuori di tale attività** siano trattati in procedure distinte purché, ai fini della liberazione **integrale** dai debiti conformemente alla presente direttiva, tali procedure possano essere coordinate.

TITOLO IV

Misure per aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti

Articolo 24

Autorità giudiziarie e amministrative

Fatte salve l'indipendenza della magistratura ed eventuali differenze nell'organizzazione del potere giudiziario all'interno dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i membri delle autorità **giudiziarie** e amministrative che si occupano **delle procedure** di ristrutturazione, insolvenza e **liberazione dai debiti** ricevano una formazione (...) **adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere** alle loro responsabilità; e
- b) il (...) trattamento **delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti** avvenga in modo efficace (...).

Articolo 25

(...)

Articolo 26

*(...) Professionisti nel campo **delle procedure di ristrutturazione, (...) insolvenza e liberazione dai debiti***

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) **i professionisti nominati da un'autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti ("professionisti") ricevano una formazione adeguata (...) e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità;**
- b) (...) **le condizioni di nomina, nonché** la procedura di nomina, revoca e dimissioni dei professionisti, (...) sia chiara, **trasparente** ed equa (...);
- c) (...) ai fini della **nomina** di un professionista (...) in un caso specifico, **anche nei casi che presentano elementi transfrontalieri**, occorre tenere debito conto delle esperienze e competenze del professionista, **alla luce delle specificità del caso** (...);
- d) **al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi**, i debitori e i creditori **hanno la possibilità di opporsi alla scelta o alla nomina o di chiedere la sostituzione** del professionista.

2. (...)

3. (...)

4. (...)

Articolo 27

Vigilanza e remunerazione dei professionisti (...)

1. Gli Stati membri predispongono **appropriati meccanismi di vigilanza e regolamentazione** per garantire che il lavoro dei professionisti (...) sia oggetto di una **vigilanza efficace, in modo da assicurare che i loro servizi siano forniti in modo efficace e competente e, in relazione alle parti coinvolte, siano forniti in maniera imparziale e indipendente. Tali meccanismi** comprendono anche (...) **misure efficaci per la rendicontabilità dei professionisti** che non adempiono i propri obblighi.
- 1 bis. Gli Stati membri possono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta da parte dei professionisti nonché la sottoscrizione dei medesimi.**
2. Gli Stati membri provvedono affinché **la remunerazione dei professionisti (...) sia regolamentata** da norme **coerenti con l'obiettivo di** risoluzione (...) efficace delle procedure. (...)

Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite procedure adeguate (...) **per risolvere eventuali** controversie in materia di remunerazione **in modo efficace.**

Articolo 28

Uso di mezzi di comunicazione elettronici

1. Gli Stati membri provvedono affinché, **nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, le parti coinvolte nella procedura, i professionisti o le autorità giudiziarie o amministrative possano eseguire** per via elettronica, anche nelle situazioni transfrontaliere, **almeno le seguenti azioni**:
 - a) insinuazione al passivo;
 - b) presentazione di piani di ristrutturazione o di rimborso (...);
 - c) notifiche ai creditori;
 - d) (...);
 - e) presentazione di **contestazioni** e impugnazioni.

TITOLO V

Monitoraggio delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti

Articolo 29

Raccolta dei dati

1. (...) Gli Stati membri raccolgono e aggregano, **su base annua**, a livello **nazionale**, i dati riguardanti **le procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, suddivisi per ciascun tipo di procedura, almeno sui seguenti elementi:**
 - a) il numero di procedure **richieste o avviate, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, che sono pendenti o concluse (...)**;
 - b) la durata **media** delle procedure, **dalla presentazione della domanda oppure dall'apertura, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, fino alla conclusione;**
 - c) **il numero di procedure diverse da quelle di cui alla lettera c bis), suddivise per (...) tipo di esito;**

c bis) il numero di domande di procedura di ristrutturazione dichiarate inammissibili, respinte o ritirate prima dell'apertura;

 - d) (...)
 - e) (...)
 - f) (...)
 - g) (...)
- 1 bis. **Gli Stati membri raccolgono e aggregano, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti il numero di debitori che sono stati sottoposti a procedure di ristrutturazione o di insolvenza e che, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o l'apertura di tali procedure, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, hanno ottenuto l'omologazione di un piano di ristrutturazione nel quadro di una precedente procedura di ristrutturazione in attuazione del titolo II.**

- 1 ter.** Gli Stati membri possono raccogliere e aggregare, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti il costo medio di ciascun tipo di procedura e i tassi medi di recupero per i creditori garantiti e per quelli chirografari e, se del caso, altri tipi di creditori, indicati separatamente.
2. Gli Stati membri suddividono i dati di cui alle lettere da a) a c), del paragrafo 1, e, se del caso e secondo disponibilità, i dati di cui al paragrafo 1 ter), per:
- a) dimensioni dei debitori **che non sono persone fisiche** (...);
 - b) tipo di persona, fisica o giuridica, del debitore **sottoposto a procedura di ristrutturazione o insolvenza**; e
 - c) (...) destinatari delle procedure **che portano alla liberazione dai debiti**, ovvero se queste riguardano solo gli imprenditori o tutte le persone fisiche.
- 2 bis.** Gli Stati membri possono raccogliere e aggregare i dati di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2 con un metodo di campionamento che garantisca la rappresentatività dei campioni in termini di dimensioni e varietà.
3. Gli Stati membri **raccolgono** e aggregano i dati di cui ai paragrafi 1, **1 bis**, 2 e, se del caso, **1 ter**, per anni di calendario completi che finiscono il 31 dicembre di ogni anno, iniziando (...) dal primo anno di calendario completo successivo al [*data (...) dell'applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4*]. Tali dati sono **comunicati** alla Commissione annualmente, entro il 31 **dicembre** dell'anno di calendario successivo a quello per cui i dati sono raccolti, mediante il modulo per la comunicazione dei dati.
4. La Commissione stabilisce il modulo per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 3 **del presente articolo** mediante atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 30

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 31

Relazioni con altri atti e con strumenti internazionali

1. **Gli atti seguenti prevalgono sulle disposizioni della presente direttiva:**
 - a) direttiva 98/26/CE (...) ²⁰;
 - b) direttiva 2002/47/CE (...) ²¹; e
 - c) regolamento (UE) n. 648/2012 (...) ²².

²⁰ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

²¹ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2012, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

²² Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

- 1 bis.** La presente direttiva lascia impregiudicati i requisiti in materia di tutela dei fondi per gli istituti di pagamento prescritti a norma della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e per gli istituti di moneta elettronica a norma della direttiva 2009/110/CE concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.
2. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti dei lavoratori garantiti dalle direttive 98/59/CE, 2001/23/CE, 2002/14/CE, 2008/94/CE e 2009/38/CE.
- 2 bis.** Il titolo II della presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del relativo protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico di cui alcuni Stati membri sono parte al momento dell'adozione della presente direttiva.

Articolo 32

Modifica della direttiva (UE) 2017/1132

All'articolo 84 della direttiva (UE) 2017/1132²³ è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Gli Stati membri derogano all'articolo 58, paragrafo 1, agli articoli 68, 72, 73 e 74, all'articolo 79, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 80, paragrafo 1, e all'articolo 81 nella misura e per il periodo (...) in cui tali deroghe sono necessarie per l'istituzione del quadro di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio"*.

²³ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

La presente disposizione lascia impregiudicato il principio della parità di trattamento degli azionisti.

* **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la liberazione dai debiti e le interdizioni e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132. (GU...).**

Articolo 33

Clausola di riesame

Entro il [**cinque** anni a decorrere dalla data di inizio dell'applicazione delle misure di attuazione], e successivamente ogni **sette** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva, anche per quanto riguarda l'opportunità **di considerare** ulteriori misure per consolidare e rafforzare il quadro giuridico **delle procedure** di ristrutturazione, insolvenza e **liberazione dai debiti** (...).

Articolo 34

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [**tre** anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, **ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettere a), b) e c), che sono adottate e pubblicate entro il [cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettera e), che sono adottate e pubblicate entro il [sette anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].** Essi comunicano **immediatamente** alla Commissione **il testo di tali disposizioni.**

Essi applicano le disposizioni **legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva** a decorrere dal [*tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva*], **ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettere a), b) e c), che si applicano a decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e [...] delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettera e), che si applicano a decorrere dal [sette anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. (...)**

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 35

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 36

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente